

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n°41534/GRFVG del 03/09/2024 SAPI - UD/AIA/99

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società DUROX S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 37021 del 9 agosto 2023, con il quale è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società DUROX S.R.L. con sede legale in Comune di Remanzacco

(UD), Strada per Oselin, 18/20, identificata dal codice fiscale 00192790301, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 246 del 13 febbraio 2013, come modificata, prorogata e aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 521 del 18 marzo 2014, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 1458 del 18 marzo 2020, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20;

Vista la nota prot. n. 24430 /P /GEN/ VIG dell'1 agosto 2024, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assunta al protocollo regionale n. 478277 del 2 agosto 2023, con la quale ARPA FVG ha inviato il rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2024, con il quale sono state proposte le seguenti modifiche all'autorizzazione integrata ambientale:

1) in riferimento alla prescrizione *“il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti”* di cui all'Allegato B, del decreto n. 37021 del 9 agosto 2023, si ritiene sia opportuno modificare la prescrizione relativa alle condizioni d'esercizio ai sensi dell'aggiornamento delle previsioni normative di cui all'Allegato VI, della parte V, al punto 2.3, che non prevede l'esecuzione delle misure nelle *“condizioni più gravose”*;

2) si richiama la comunicazione del Gestore del 27 maggio 2024, acquisita al prot. ARPA FVG gen n. 16149 del 29 maggio 2024, ad oggetto *“UD/AIA/99-R n. SAPI – 37021 del 09/08/2023, Comunicazione di piccolo errore nell'Allegato tecnico”* nel dettaglio il Gestore dell'installazione comunica che: *“In riferimento all'autorizzazione integrata ambientale UD/AIA/99-R n. SAPI – 37021 del 09/08/2023, si comunica che, a seguito di disanima dell'Allegato tecnico, abbiamo riscontrato un piccolo errore o refuso, riscontrato nell'Allegato B, emissioni convogliate in atmosfera, tabella a pagina 67. Più precisamente, relativo al parametro Ossidi di Zolfo, si comunica che esso dovrebbe appartenere alla Tabella C, Classe V, - Parte I, all'Allegato I, alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, anziché alla Tabella C, Classe III. Di conseguenza, anche la soglia di rilevanza corretta, espressa come flusso di massa risulta essere 5000 g/h”*;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 37021 del 9 agosto 2023;

DECRETA

È modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 37021 del 9 agosto 2023, a favore della Società DUROX S.R.L. con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, identificata dal codice fiscale 00192790301, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La prescrizione n. 1, contenuta nell'Allegato B *“LIMITI E PRESCRIZIONI”*, *“EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA”*, *“Prescrizioni”*, al decreto n. 37021 del 9 agosto 2024, è sostituita dalla seguente:

1. Il Gestore deve effettuare, con la frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;

2. All'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA", al decreto n. 37021 del 9 agosto 2024, la Tabella relativa alla LINEA DI OSSIDAZIONE OX 88, Punto di emissione E12 (VASCHE DI SGRASSATURA, DECAPAGGIO ALCALINO, DECAPAGGIO ACIDO, ANODIZZAZIONE, COLORE, FISSAGGIO), è sostituita dalla seguente:

LINEA OSSIDAZIONE OX 88

Punto di emissione E12 (VASCHE DI SGRASSATURA, DECAPAGGIO ALCALINO, DECAPAGGIO ACIDO, ANODIZZAZIONE, COLORE, FISSAGGIO)

Inquinante	Valori limite da rispettare	Rif. BAT
Ossidi di azoto, espressi come NO ₂ Tabella C, classe V – Parte I all'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 Soglia di rilevanza, espressa come flusso di massa: 5000 g/h	100 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	1.10
Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo Tabella C, Classe V – Parte I, all'Allegato I, alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006 Soglia di rilevanza, espressa come flusso di massa: 5.000 g/h	10 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	1.10
Polveri totali	5 mg/Nm ³	1.10
⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione: - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.		

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 37021/2023.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Durox S.r.l., al Comune di Remanzacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), all'Acquedotto Poiana S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n. 1458/AMB del 18/03/2020

STINQ - UD/AIA/99

Aggiornamento e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società DUROX S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. 0012422/GAB del 17 giugno 2015 "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27569 del 14 novembre 2016, recante "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI, alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il documento «Best Available Techniques (BAT) Reference Document (BREFs) for the surface treatment of metals and plastics using an electrolytic or chemical process where the volume of the treatment vats exceeds 30 m³» (agosto 2006) – Code STS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo."

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il D.M. 15 aprile 2019, n. 95 (Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico,

acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 246 del 13 febbraio 2013, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società DUROX S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, identificata dal codice fiscale 00192790301, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³), svolta presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 521 del 18 marzo 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il decreto n. 246/2013;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 246/2013, è stata prorogata fino al 13 febbraio 2023;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2984 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 e la "Pianificazione visite ispettive triennio 2017 - 2018 - 2019", come modificato ed integrato dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 5007 del 27 dicembre 2018;

Vista la nota del 12 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC il 18 giugno 2019, acquisita dal Servizio competente in data 18 giugno 2019 con protocollo n. 30062, con la quale il Gestore ha comunicato l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- 1) installazione di un nuovo aspiratore centrifugo e di un separatore di gocce che permette la separazione delle gocce trascinate dal flusso di aria;
- 2) accorpamento nel nuovo punto di emissione E12, dei punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 asserviti all'impianto di anodizzazione OX88;
- 3) accorpamento nel nuovo punto di emissione E11, dei punti di emissione E6, ed E74 asserviti all'impianto di anodizzazione OX85;
- 4) installazione di una cabina di verniciatura manuale a spruzzo per l'applicazione di un rivestimento a base di PTFE sui pezzi anodizzati con la realizzazione del nuovo punto di emissione E13;

Vista la nota prot. n. 25257 del 21 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato al Gestore che l'attuazione delle modifiche proposte non hanno effetti rilevanti sull'ambiente e pertanto non necessitano della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA;

Vista la nota prot. n. 33935 del 9 luglio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Remanzacco, ad ARPA SOS pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine,

all'AUSIR, all'Acquedotto Poiana S.p.A., al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia ed al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, la nota del Gestore datata 12 giugno 2019 e tutta la documentazione tecnica allegata, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 25217 /P /GEN/ PRA_AUT del 30 luglio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 37552, con la quale ARPA FVG ha comunicato di non rilevare elementi ostativi all'attuazione delle modifiche avanzate dal Gestore e ha proposto delle prescrizioni e delle modifiche al Piano di monitoraggio e controllo;

Preso atto che con nota del 12 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3989, il Gestore, in riferimento alla prescrizione n. 5 contenuta nel paragrafo "SCARICHI IDRICI", dell'Allegato B al decreto n. 246/2013, come modificato con il decreto n. 521/2014, ha comunicato, tra l'altro, che il contatore relativo al sistema di misurazione e registrazione delle portate di acque reflue inviata alla rete fognaria è già stato installato subito a valle del pozzo, adempiendo, di fatto, alla citata prescrizione;

Preso atto che da una puntuale ricognizione effettuata sull'autorizzazione integrata ambientale sono state riscontrate delle incongruenze, fra le quali l'indicazione di un valore errato per il parametro cloro;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 246 del 13 febbraio 2013, come modificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 521 del 18 marzo 2014 e n. 535 del 7 aprile 2015;

DECRETA

È aggiornata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 246 del 13 febbraio 2013, come modificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 521 del 18 marzo 2014 e n. 535 del 7 aprile 2015, a favore della Società DUROX S.R.L. con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, identificata dal codice fiscale 00192790301, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20.

Art. 1 – Aggiornamento e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA" al decreto n. 246/2013, l'Allegato B al decreto n. 246/2013 e l'Allegato C al decreto n. 246/2013, come modificato dal decreto n. 521/2014, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 – Prescrizioni

1. Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione delle modifiche non sostanziali di cui alla nota del 12 giugno 2019, il Gestore ne dà comunicazione alla Regione, al Comune di Remanzacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, all'AUSIR e all'Acquedotto Poiana S.p.A.

Art. 4 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 246/2013, n. 521/2014 e n. 535/2015.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Durox S.r.l., al Comune di Remanzacco, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, all'AUSIR, all'Acquedotto Poiana S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione gestita dalla DUROX S.r.l. è collocata in strada per Oselin, 18/20, nel Comune di Remanzacco.

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Remanzacco, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea D3.1 (Zone per insediamenti industriali/artigianali aggregati esistenti) ed è identificata catastalmente come segue:

Comune di Remanzacco - catasto terreni - foglio 14, mappale 65.

CICLO PRODUTTIVO

L'installazione gestita dalla DUROX S.r.l., ricade tra le attività industriali identificate al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006: *"Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³".*

Il Gestore dichiara che il volume complessivo delle vasche destinate al trattamento di superfici di metalli mediante processi elettrolitici o chimici, valore riferito alla soglia dell'attività IPPC di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, tenuto conto delle disposizioni della circolare del MATTM prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, punto 2, lettera c), è pari a **164 m³**.

L'attività svolta dalla DUROX S.r.l. consiste nell'anodizzazione di particolari in lega di alluminio lavorati in conto terzi. La merce da lavorare viene stoccata nel magazzino clienti; i pezzi prelevati vengono agganciati a telai galvanici che, una volta completi, vengono portati nel reparto di ossidazione dove inizia il trattamento di anodizzazione.

Il processo di anodizzazione è un trattamento elettrolitico effettuato per immersione.

Il processo di anodizzazione è costituito dalle seguenti fasi:

- *Sgrassatura*: pulizia dei pezzi dai residui della lavorazione meccanica.
- *Decapaggio alcalino*: pulizia della superficie mediante dissoluzione dell'alluminio per mezzo di una soluzione alcalina contenente idrossido di sodio al 1-5%.
- *Decapaggio acido*: pulizia della superficie e neutralizzazione dell'alcalinità per mezzo di una soluzione di acido nitrico al 8-12%.
- *Anodizzazione*: processo elettrolitico che permette la formazione dello strato di ossido di alluminio sulla superficie dei pezzi, effettuato in una soluzione di acido solforico al 15-20%. La soluzione viene mantenuta ad una temperatura specifica per mezzo di impianti frigoriferi.
- *Fissaggio*: processo facoltativo (a discrezione del cliente) che permette di incrementare la resistenza a corrosione del rivestimento di anodizzazione. Viene effettuato in una soluzione di acqua calda a 96°C.
- *Colorazione*: processo facoltativo (a discrezione del cliente) di colorazione nera dello strato di ossido di alluminio effettuato immergendo i pezzi in una soluzione contenente il colorante.

Ogni fase è seguita da uno o più lavaggi in acqua corrente per permettere la pulizia dei pezzi ed evitare l'inquinamento delle soluzioni seguenti.

Fuori dall'impianto di anodizzazione avviene la fase di *verniciatura PTFE* (se richiesta dal cliente) tramite spruzzatura manuale, con l'ausilio di una cabina di verniciatura.

A fine del ciclo, i pezzi a telaio vengono sganciati e imballati. I colli pronti vengono portati nel magazzino clienti in attesa della spedizione.

Gli impianti di trattamento superficiale, denominati OX85, OX88, OX11, sono costituiti da una serie di vasche contenenti le soluzioni di trattamento e le soluzioni di lavaggio:

Impianto OX85				
Tipologia di vasca	Volume [m³]	Tipo di soluzione impiegata	Processo elettrolitico o chimico	Volume soluzione di processo elettrolitico o chimico [m³]
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Sgrassatura	3,50	Sgrassatura alcalina	Sì	3,50
Decapaggio alcalino	3,50	Idrossido di sodio 1-5%	Sì	3,50
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Decapaggio acido	3,50	Acido nitrico 8-12%	Sì	3,50
Decapaggio acido	3,50	Acido nitrico 8-12%	Sì	3,50
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Anodizzazione 10°C	5,25	Acido solforico 15-20%	Sì	5,25
Anodizzazione -5°C	6,12	Acido solforico 15-20%	Sì	6,12
Anodizzazione 20°C	4,62	Acido solforico 15-20%	Sì	4,62
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Colore	3,50	Sanodal 10%	Sì	3,50
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Fissaggio acqua calda	3,78	Acqua 96°C	Sì	3,78
Lavaggio acqua dem.	3,50	Acqua	No	-

Impianto OX88				
Tipologia di vasca	Volume [m³]	Tipo di soluzione impiegata	Processo elettrolitico o chimico	Volume soluzione di processo elettrolitico o chimico [m³]
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Sgrassatura	3,50	Sgrassatura alcalina	Sì	3,50
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Decapaggio alcalino	3,50	Idrossido di sodio 1-5%	Sì	3,50
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Decapaggio acido	3,50	Acido nitrico 8-12%	Sì	3,50
Decapaggio acido	3,50	Acido nitrico 8-12%	Sì	3,50
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Anodizzazione -5°C	4,65	Acido solforico 15-20%	Sì	4,65
Anodizzazione -5°C	4,65	Acido solforico 15-20%	Sì	4,65
Travasi	6,50	Soluzioni varie	Sì	6,50
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Colore	3,78	Sanodal 10%	Sì	3,78
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	3,50	Acqua	No	-
Fissaggio acqua calda	3,78	Acqua 96°C	Sì	3,78
Lavaggio acqua dem.	3,50	Acqua	No	-

Impianto OX11				
Tipologia di vasca	Volume [m³]	Tipo di soluzione impiegata	Processo elettrolitico o chimico	Volume soluzione di processo elettrolitico o chimico [m³]
Sgrassatura	11,60	Sgrassatura alcalina	Sì	11,60
Lavaggio acqua	12,20	Acqua	No	-
Decapaggio alcalino	14,60	Idrossido di sodio 1-5%	Sì	14,60
Lavaggio acqua	12,20	Acqua	No	-
Decapaggio acido	11,30	Acido nitrico 8-12%	Sì	11,30
Lavaggio acqua	12,20	Acqua	No	-
Travasi	20,00	Soluzioni varie	Sì	20,00
Anodizzazione -5°C	17,60	Acido solforico 15-20%	Sì	17,60
Lavaggio acqua	12,20	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	12,20	Acqua	No	-
Lavaggio acqua	12,20	Acqua	No	-
Lavaggio acqua demineralizzata	12,20	Acqua	No	-
Fissaggio acqua calda	14,60	Acqua 60-95°C	Sì	14,60

ENERGIA

Il Gestore dichiara che nell'installazione non viene prodotta energia elettrica e che l'approvvigionamento dipende interamente dalla rete elettrica nazionale.

L'energia elettrica all'interno dell'installazione viene utilizzata principalmente per i processi elettrolitici di ossidazione anodica, mentre, l'energia termica, viene utilizzata per riscaldare le vasche di processo per l'asciugatura dei pezzi e per il riscaldamento degli uffici e delle aree di produzione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento	Note
E1	Vasca di decapaggio (linea d'ossidazione OX 88)	4.000	8,0	Non presente	Punti di emissione autorizzati originariamente con Delibera di Giunta Regionale n. 1169/UD/INAT/1767 del 02.10.2003
E2	Vasca di decapaggio e neutralizzazione (linea ossidazione OX 88)	5.000	8,0	Non presente	
E3	Vasca di ossidazione (linea ossidazione OX 88)	5.000	8,0	Non presente	
E4	Vasca di ossidazione (linea ossidazione OX 88)	5.000	8,0	Non presente	
E6	vasca di decapaggio e neutralizzazione (linea ossidazione OX 85)	8.000	8,0	Non presente	
E7 ⁽¹⁾	Vasca di ossidazione (linea ossidazione OX 85)	8.000	8,0	Non presente	Punti di emissione autorizzati con decreto AIA n. 246 del 13.02.2013
E8 ⁽¹⁾	Vasca di decapaggio, neutralizzazione, ossidazione (linea ossidazione OX 11)	30.000	8,0	Separatore di gocce per la riduzione degli inquinanti nelle emissioni derivanti da ossidazione anodica, in ottemperanza alle "MTD" della commissione europea riguardo "trattamenti di superficie dei metalli e plastiche".	

⁽¹⁾ Comunicazione di **messa in esercizio** con nota del 15.10.2013, acquisita in data 21.10.2013 con prot. regionale n. 32698-A
Comunicazione di **messa a regime** con nota del 13.11.2013, acquisita in medesima data con prot. regionale n. 34905-A

A seguito dell'attuazione delle modifiche impiantistiche relative alla comunicazione di modifica non sostanziale del 12 giugno 2019, trasmessa il 18 giugno 2019 acquisita agli atti in medesima data con prot. regionale n. 30062-A, all'interno dell'installazione saranno presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento	Note
E8	linea anodizzazione OX11 Vasche di decapaggio alcalino, decapaggio acido ed anodizzazione	30.000	8,0	Separatore di gocce per la riduzione degli inquinanti nelle emissioni derivanti da ossidazione anodica, in ottemperanza alle "MTD" della commissione europea riguardo "trattamenti di superficie dei metalli e plastiche".	Punti di emissione autorizzati con decreto AIA n. 246 del 13.02.2013
E11 ¹	linea anodizzazione OX85 vasche di sgrassatura, decapaggio alcalino, decapaggio acido, anodizzazione, colore e fissaggio	32.000	8,0		Comunicazione di modifica non sostanziale AIA dd. 12.06.2019
E12 ²	linea anodizzazione OX88 vasche di sgrassatura, decapaggio alcalino, decapaggio acido, anodizzazione, colore e fissaggio	27.000	8,0		
E13	Cabina di verniciatura manuale a spruzzo	15.000	8,0	Doppia filtrazione (carta filtrante e fibra sintetica)	

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera afferenti ad impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW, **relativi ai bruciatori a metano delle centrali termiche, soggetti ad autorizzazione a partire dal 1° gennaio 2030:**

[potenza complessiva installata per questa tipologia d'impianti: 0,695 MWt]

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento	Note
E9	Centrale termica 1	Tiraggio naturale	7,0	Non presente	Impianto di combustione a metano [potenza 1 x 0,230 MWt]
E10	Centrale termica 2	Tiraggio naturale	7,0	Non presente	Impianto di combustione a metano [potenza 1 x 0,465 MWt]

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera afferenti ad impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW, **relativi al bruciatore a metano del forno, soggetti ad autorizzazione a partire dal 1° gennaio 2030:**

[potenza complessiva installata per questa tipologia d'impianti: 0,093 MWt]

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento	Note
E14	Forno 1	Tiraggio naturale	7,0	Non presente	Impianto di combustione a metano [potenza 1 x 0,093 MWt]

¹ Convogliamento punti di emissione E1, E2, E3 ed E4

² Convogliamento punti di emissione E6 ed E7

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera afferenti ad **impianti termici civili** soggetti alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Descrizione
--	NON PRESENTE	--

Emissioni diffuse in atmosfera

Gli impianti di trattamento sono dotati di aspirazioni specifiche che, dopo eventuali abbattimenti, convogliano in atmosfera, le sostanze inquinanti generate dalle sorgenti di processo. L'estrazione d'aria esercita quindi una differenza di pressione che naturalmente crea un flusso con direzione esterno - interno accentuato o meno sulla base di condizioni stagionali differenti. A livello generale questo riduce l'eventuale dispersione di emissioni diffuse dalle sorgenti e in misura proporzionale dai locali stessi verso l'ambiente esterno.

Nell'installazione è presente una linea di trattamento dei fanghi che opera nell'ambito di un impianto di trattamento di tipo chimico-fisico delle acque reflue con potenzialità massima pari a 9 mc/h. Tale valore è inferiore alla soglia di 10 mc/h indicata alla lettera p-bis), della Parte I, all'Allegato IV (Impianti attività in deroga), alla Parte Quinta, del decreto legislativo 152/2006, per cui le emissioni diffuse in atmosfera derivanti da tale linea non sono sottoposte ad autorizzazione di cui al Titolo I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 152/2006.

Attività e soglia di consumo solvente

Il Gestore effettua un'attività di verniciatura manuale a spruzzo su pezzi anodizzati non riconducibile all'attività definita al punto 2, lettera c) alla Parte II (Attività e soglie di consumo solvente) dell'Allegato III (Emissioni di composti organici volatili) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006: *"Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su superfici metalliche e di plastica, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno"*, in quanto il consumo di solvente annuo dichiarato è inferiore al valore di soglia indicato nel TUA.

SCARICHI IDRICI

L'acqua prelevata dal pozzo viene utilizzata principalmente per il rinnovo delle acque di risciacquo. Le fonti di inquinamento dell'acqua di processo delle linee di ossidazione sono da imputarsi ai trascinamenti delle soluzioni di processo dalle vasche di trattamento alle vasche di risciacquo.

Le acque reflue industriali dell'installazione sono trattate nell'impianto di depurazione chimico – fisica presente presso l'installazione. Le acque depurate vengono confluite allo scarico S1 recapitanti nella fognatura comunale a gestione dell'Acquedotto Poiana S.p.A., successivamente trattate nell'impianto di depurazione di Casali Battiferro in Comune di Remanzacco prima dello scarico finale in corpo idrico.

L'impianto di depurazione chimico – fisico dell'installazione tratta le acque di processo tramite le fasi di neutralizzazione, flocculazione, decantazione e filtropressaggio. I fanghi di idrossido di alluminio vengono successivamente separati, per poi essere stoccati in appositi big bags. Lo smaltimento dei fanghi è affidato a ditte specializzate.

Le acque scaricate dall'installazione sono di quattro tipi:

1. acque reflue industriali depurate;
2. acque reflue industriali originate dal dilavamento meteorico delle coperture dell'installazione e dal dilavamento meteorico dei piazzali;
3. acque reflue non contaminate (rilasci idrici) originate dal dilavamento meteorico delle coperture dell'installazione e dal dilavamento meteorico dei piazzali;
4. acque bianche e nere derivanti da scarichi assimilabili ai civili.

All'interno dell'installazione è presente il seguente **scarico**:

#	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento
S1 [acque reflue industriali]	Acque reflue industriali depurate	Fognatura	Impianto di depurazione chimico – fisico [portata massima 9 mc/h]
	Acque reflue industriali originate dal dilavamento meteorico delle coperture dell'installazione e dal dilavamento meteorico dei piazzali;		
	Acque bianche e nere derivanti da scarichi assimilabili ai civili.		Non presente

All'interno dell'installazione sono altresì presenti i seguenti **rilasci idrici finali**:

#	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento
Pozzi perdenti [acque reflue meteoriche]	Acque reflue non contaminate (rilasci idrici) originate dal dilavamento meteorico delle coperture dell'installazione e dal dilavamento meteorico dei piazzali;	Suolo	Non presente

RUMORE

Le misurazioni diurne effettuate il 30 marzo 2011 risultanti dal rapporto di indagine acustica del 14 aprile 2011, hanno evidenziato il rispetto dei valori di accettabilità imposti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Il Comune di Remanzacco ha approvato, con delibera consiliare n. 33 del 27 settembre 2013, il Piano Comunale di Classificazione Acustica del proprio territorio.

Il Gestore ha trasmesso la relazione tecnica denominata *“valutazione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno”* dell'aprile 2014 – rev. 00, acquisita agli atti in data 27 ottobre 2014 con prot. regionale n. 29157-A, con la quale si ritiene che le emissioni ed immissioni sonore derivanti dall'attività svolta nell'area dell'installazione rispettino i valori limiti previsti dalle tabelle B e C del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

RIFIUTI

Tutti i rifiuti vengono conferiti a soggetti terzi autorizzati all'espletamento di attività di recupero o smaltimento. Prima di essere avviati a recupero/smaltimento vengono depositati in apposite aree di stoccaggio.

BONIFICHE AMBIENTALI

Il Gestore ha dichiarato che l'attività non ha richiesto interventi di bonifiche ambientali ai sensi della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore non è in possesso della certificazione del sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti UNI EN ISO 14001:2004, ovvero della certificazione Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE

Il Gestore ha dichiarato di non essere soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 38 (entrata in vigore dal 29 luglio 2015).

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui al DM 272/2014, acquisita agli atti con prot. Regione n. 12207-A del 5 maggio 2015, non elaborata secondo le linee guida pubblicate da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo in quanto il Gestore ha rilevato che per ciascuna classe di pericolosità la quantità massima utilizzata, prodotta o rilasciata dall'installazione alla massima capacità produttiva non supera il valore di soglia.

Nell'ambito della comunicazione di modifica non sostanziale del 12 giugno 2019, trasmessa il 18 giugno 2019 acquisita agli atti in medesima data con prot. regionale n. 30062-A, il Gestore ha inviato l'aggiornamento degli esiti della procedura di cui all'allegato I del DM 272 del 13 novembre 2014 effettuata sulla base di quanto indicato dalla pertinente Linea Guida LG2501 predisposta da ARPA FVG, dal quale emerge che non è necessario predisporre la relazione di riferimento.

ALLEGATO B

Il Gestore DUROX S.r.l. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 "Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³", presso l'installazione sita in strada per Oselin 18/20 in Comune di Remanzacco, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

È autorizzato un volume complessivo di vasche destinate al trattamento di superfici di metalli mediante processi elettrolitici o chimici pari a **164 m³**, valore massimo riferito alla soglia dell'attività IPPC di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione convogliati in atmosfera

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Planimetria Tav. 1, denominata "Planimetria con tracciato emissioni in atmosfera, sorgenti di rumore e aree di stoccaggio rifiuti", aggiornamento aprile 2011, acquisita agli atti in data 5 maggio 2011 prot. n. AMB-GEN-2011-16317-A.

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

Punto di emissione E1	(VASCA DI DECAPAGGIO	- LINEA OSSIDAZIONE OX 88)
Punto di emissione E2	(VASCA DI DECAPAGGIO E NEUTRALIZZAZIONE	- LINEA OSSIDAZIONE OX 88)
Punto di emissione E3	(VASCA DI OSSIDAZIONE	- LINEA OSSIDAZIONE OX 88)
Punto di emissione E4	(VASCA DI OSSIDAZIONE	- LINEA OSSIDAZIONE OX 88)
Punto di emissione E6	(VASCA DI DECAPAGGIO E NEUTRALIZZAZIONE	- LINEA OSSIDAZIONE OX 85)
Punto di emissione E7	(VASCA DI OSSIDAZIONE	- LINEA OSSIDAZIONE OX 85)
Punto di emissione E8	(VASCA DI DECAPAGGIO, NEUTRALIZZAZIONE, OSSIDAZIONE - LINEA OSSIDAZIONE OX 11)	

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto, espressi come NOx	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo, espressi come SOx	100 mg/Nm ³
Composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico	30 mg/Nm ³

A seguito dell'attuazione delle modifiche impiantistiche relative alla comunicazione di modifica non sostanziale del 12 giugno 2019, trasmessa il 18 giugno 2019 acquisita agli atti in medesima data con prot. regionale n. 30062-A, per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

Punto di emissione E8 (LINEA OSSIDAZIONE OX 11 - VASCHE DI DECAPAGGIO, NEUTRALIZZAZIONE, OSSIDAZIONE)

Punto di emissione E11 (LINEA OSSIDAZIONE OX 85 - VASCHE DI SGRASSATURA, DECAPAGGIO ALCALINO, DECAPAGGIO ACIDO, ANODIZZAZIONE, COLORE, FISSAGGIO)

Punto di emissione E12 (LINEA OSSIDAZIONE OX 88 - VASCHE DI SGRASSATURA, DECAPAGGIO ALCALINO, DECAPAGGIO ACIDO, ANODIZZAZIONE, COLORE, FISSAGGIO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto, espressi come NOx	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo, espressi come SOx	100 mg/Nm ³
Composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico	30 mg/Nm ³

Punto di emissione E13 (CABINA DI VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	3 mg/Nm ³

Impianti di combustione a metano

(potenza termica nominale < 1 MWt)

Punto di emissione E9 (BRUCIATORE METANO CENTRALE TERMICA 1)

Punto di emissione E10 (BRUCIATORE METANO CENTRALE TERMICA 2)

Punto di emissione E14 (BRUCIATORE METANO FORNO 1)

A partire dal 1° gennaio 2030 il Gestore deve rispettare i seguenti valori limite di emissione	
Inquinante	Valori limite da rispettare
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³ (*)

(*) I valori limite di emissione sopra riportati si riferiscono ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Planimetria Tav. 1, denominata "Planimetria con tracciato emissioni in atmosfera, sorgenti di rumore e aree di stoccaggio rifiuti", aggiornamento giugno 2019, acquisita agli atti in data 18 giugno 2019 prot. n. AMB-GEN-2019-30062-A.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

- 1.1. il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
- 1.2. il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- 1.3. i valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/2006).
- 1.4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
- 1.5. per tutti i punti di emissione: le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento *"Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i."* – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev. 1 del 24.05.2016, disponibili sul sito web dell'Agenzia e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.
- 1.6. le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e in ogni caso con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- 1.7. tutti i camini / punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- 1.8. la funzionalità dei raddrizzatori di flusso, previsto su E1, E2, E3, E4, E6 ed E7, dovrà essere dimostrata in opera, nel rispetto delle prestazioni riportate in UNI EN 15259:2008 – punto 6.2.1, lettera C, prevedendo aperture, nel corpo del condotto o in altro adatto sito, adeguate alle operazioni di pulizia.

Prescrizioni per i nuovi punti di emissione E11, E12 ed E13:

- 1.9. Relativamente ai nuovi impianti afferenti ai punti di emissione E11, E12 ed E13, il Gestore deve comunicare attraverso il software AICA:
 - a) Con un anticipo di almeno 15 giorni la messa in esercizio;
 - b) La data di messa a regime, entro il termine ultimo di 90 giorni dalla data di messa in esercizio;
 - c) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell'arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;

SCARICHI IDRICI

Per l'individuazione degli scarichi idrici si fa riferimento alla Planimetria Tav. 1 denominata "Planimetria con tracciato allacciamento idrico – circuito acque di scarico bianche, nere e di processo", aggiornamento giugno 2019, acquisita agli atti in data 18 giugno 2019 prot. n. AMB-GEN-2019-30062-A.

È autorizzato il seguente **scarico**:

#	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento
S1 [acque reflue industriali]	Acque reflue industriali depurate	Fognatura	Impianto di depurazione chimico – fisico [portata massima 9 mc/h]
	Acque reflue industriali originate dal dilavamento meteorico delle coperture dell'installazione e dal dilavamento meteorico dei piazzali;		
	Acque bianche e nere derivanti da scarichi assimilabili ai civili.		Non presente

Sono presenti altresì i seguenti **rilasci idrici finali**:

#	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento
Pozzi perdenti [acque reflue meteoriche]	Acque reflue non contaminate (rilasci idrici) originate dal dilavamento meteorico delle coperture dell'installazione e dal dilavamento meteorico dei piazzali;	Suolo	Non presente

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per lo scarico S1:

- 2.1. i valori limite di emissione dello scarico **S1** sono quelli indicati nella colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006;
- 2.2. il pozzetto di ispezione e campionamento delle acque reflue dello scarico S1, inviate alla rete fognaria, (posto immediatamente a monte dell'impianto di sollevamento interno) deve avere dimensione minima interna di 0,50 x 0,50 ml e la conformazione del fondo deve avere almeno 30 cm di tirante idrico in ogni condizione di flusso;
- 2.3. il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
- 2.4. lo scarico deve essere accessibile in maniera permanente:
 - a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- 2.5. il Gestore deve svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- 2.6. sui piazzali non dotati di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
- 2.7. il Gestore deve garantire la pulizia delle superfici di copertura in modo tale da garantire il rispetto dei limiti autorizzati con le condizioni operative previste;

RIFIUTI

Per l'individuazione delle aree destinate al deposito temporaneo si fa riferimento alla Planimetria Tav. 1, denominata "Planimetria con tracciato emissioni in atmosfera, sorgenti di rumore e aree di stoccaggio rifiuti", aggiornamento giugno 2019, acquisita agli atti in data 18 giugno 2019 prot. n. AMB-GEN-2019-30062-A.

Il Gestore deve osservare le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia. In caso di modifiche delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere alla Regione e all'ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

RUMORE

Il Gestore deve rispettare le disposizioni dell'approvato Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Remanzacco.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- 3.1 Il Gestore, entro il termine di sei mesi dalla data di messa a regime dei nuovi impianti relativi alla comunicazione di modifica non sostanziale del 12 giugno 2019, deve effettuare una campagna di misurazioni fonometriche presso i recettori individuati;
- 3.2 Il Gestore deve inviare i risultati della campagna di misurazioni fonometriche di cui al punto precedente, contestualmente all'invio dei risultati del Piano di monitoraggio e controllo.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce la frequenza e le modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta da ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche, calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso il Gestore stesso.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o dei specifici programmi di manutenzione adottati dal Gestore.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il Gestore, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- b) pozzetti di campionamento dello scarico in rete fognaria e in pozzi perdenti;
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- d) aree di stoccaggio di rifiuti;
- e) pozzo approvvigionamento idrico.

Scelta dei metodi analitici

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel sito web di ARPA FVG o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2005 *"Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento"*. La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del d.lgs. 152/06. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 *"Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali"* (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito web ISPRA, possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail: autocontrolli.aia@arpa.fvg.it, i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una email personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

2. ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

3. PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella seguente tabella vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1 – inquinanti monitorati

	E1 VASCA DI DECAPAGGIO LINEA OSSIDAZIONE OX 88	E2 VASCA DI DECAPAGGIO E NEUTRALIZZAZIONE LINEA OSSIDAZIONE OX 88	E3 VASCA DI OSSIDAZIONE LINEA OSSIDAZIONE OX 88	E4 VASCA DI OSSIDAZIONE LINEA OSSIDAZIONE OX 88	E6 VASCA DI DECAPAGGIO E NEUTRALIZZAZIONE LINEA OSSIDAZIONE OX 85	E7 VASCA DI OSSIDAZIONE LINEA OSSIDAZIONE OX 85	E8 VASCA DI DECAPAGGIO, NEUTRALIZZAZIONE E OSSIDAZIONE LINEA OSSIDAZIONE OX 11	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
								Continuo	Discontinuo	
Polveri totali	x	x	x	x	x	x	x		annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
Ossidi di azoto, espressi come NOx	x	x	x	x	x	x	x		annuale	
Ossidi di zolfo, espressi come SOx	x	x	x	x	x	x	x		annuale	
Composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico	x	x	x	x	x	x	x		annuale	

Nella seguente tabella vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare a seguito dell'attuazione delle modifiche impiantistiche relative alla comunicazione di modifica non sostanziale del 12 giugno 2019, trasmessa il 18 giugno 2019 acquisita agli atti in medesima data con prot. regionale n. 30062-A:

Tab. 2 – inquinanti monitorati

	E8 VASCA DI DECAPAGGIO, NEUTRALIZZAZIONE E OSSIDAZIONE LINEA OSSIDAZIONE OX 11	E11 VASCHE DI SGRASSATURA, DECAPAGGIO ALCALINO, DECAPAGGIO ACIDO, ANODIZZAZIONE, COLORE, FISSAGGIO LINEA OSSIDAZIONE OX 85	E12 VASCHE DI SGRASSATURA, DECAPAGGIO ALCALINO, DECAPAGGIO ACIDO, ANODIZZAZIONE, COLORE, FISSAGGIO LINEA OSSIDAZIONE OX 88	E13 CABINA DI VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO	E9 BRUCIATORE META NO CENTRALE TERMICA 1	E10 BRUCIATORE META NO CENTRALE TERMICA 2	E14 BRUCIATORE META NO FORNO 1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
								Continuo	Discontinuo	
					A partire dal 1° gennaio 2030					
Polveri totali	x	x	x	x					annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
Ossidi di azoto, espressi come NOx	x	x	x		x	x	x		annuale	
Ossidi di zolfo, espressi come SOx	x	x	x						annuale	
Composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico	x	x	x						annuale	

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punti emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1, E2, E3, E4, E6, E7	Non presente	Aspiratore centrifugo (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	Assorbimento elettrico	Visivo / strumentale mensile	registro
E8	Separatore di gocce	Aspiratore centrifugo Setti (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	Scarico condense Assorbimento elettrico		

Nella seguente tabella vengono specificati i sistemi di trattamento fumi a seguito dell'attuazione delle modifiche impiantistiche relative alla comunicazione di modifica non sostanziale del 12 giugno 2019, trasmessa il 18 giugno 2019 acquisita agli atti in medesima data con prot. regionale n. 30062-A:

Tab. 4 – inquinanti monitorati

Punti emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E8 E11 E12	Separatore di gocce	Aspiratore centrifugo Setti (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	Scarico condense Assorbimento elettrico	Visivo / strumentale mensile	registro
E13	Doppia filtrazione (carta filtrante e fibra sintetica)	Sostituzione filtri ad esaurimento	Integrità filtro	Visivo mensile	registro

Acqua

Nella tabella 5 si specificano i parametri da monitorare per ciascun scarico e la frequenza del monitoraggio.

Tab. 5 – Inquinanti monitorati

Parametri	S1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	x		semestrale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
Solidi sospesi totali	x		semestrale	
BOD ₅	x		semestrale	
COD	x		semestrale	
Alluminio	x		semestrale	
Boro	x		semestrale	
Cromo totale	x		semestrale	
Ferro	x		semestrale	
Nichel	x		semestrale	
Rame	x		semestrale	
Zinco	x		semestrale	
Manganese	x		semestrale	
Piombo	x		semestrale	
Stagno	x		semestrale	
Solfati (SO ₄)	x		semestrale	
Cloruri	x		semestrale	
Fosforo totale (P)	x		semestrale	
Azoto ammoniacale, espresso come NH ₄	x		semestrale	
Azoto nitroso, espresso come N	x		semestrale	
Azoto nitrico, espresso come N	x		semestrale	
Tensioattivi totali	x		semestrale	
Saggio di Tossicità acuta	x		semestrale	

Tab. 6 – Sistemi di depurazione

Scarico	Sistema di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e dei controlli effettuati
S1	Depurazione chimico - fisica	Sollevamento e accumulo: - Vasca di sollevamento n°1 - Vasca di accumulo n°4 - Pompe, strumentazione portata	- flussometri - pHmetro - regolatori di livello - dosatori - spiedi efficienza - allarme visivo e sonoro - pozzetti di ispezione	- accesso per ispezione vasche e serbatoi - pozzetti e punti prelievo - postazioni di verifica efficienza filtri, apparati elettromeccanici e condotte di scarico - quadri elettrici comando pompe, dosatori ed agitatori	<u>GIORNALIERA</u> - efficienza strumenti di controllo ed attuatori, - ispezione vasche e serbatoi <u>SETTIMANALE</u> - efficienza misuratori di portata e di livello, pompe, dosatori, valvole, impiantistica generale <u>MENSILE</u> - efficienza sonde pH - efficienza livello stat <u>TRIMESTRALE</u> - taratura sonde pH	Registro
		Stoccaggio - Vasci di stoccaggio n°9 - Vasci di stoccaggio n°13 - Pompe				
		Comparto chimico/fisico: - Vasca di neutralizzazione n°22 - Vasca di flocculazione n°24 - Serbatoio flocculante - Mixer - Pompe dosatrici - pHmetro				
		Decantazione - cono decantatore				
		Filtro pressatura				
		Filtrazione finale - vasca chiarificata - filtro a doppio corpo filtrante in funzionamento alternato				

Rumore

Qualora si realizzino modifiche o interventi agli impianti che possano influire sulle emissioni sonore, il Gestore dovrà effettuare una campagna di rilievi presso le postazioni di misura individuate in tabella 7 e se necessario presso i principali recettori. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Postazioni di misura	Localizzazione recettore
B	Confine Sud-Ovest
G	Confine Nord-Ovest, fronte compressori
H	Confine Nord-Est insediamento, fronte via Strada di Oselin
I	Confine Sud-Est

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Nella tabella 8 vengono specificati i sistemi di controllo sugli impianti, sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e sui punti critici.

Tab. 8 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici

Machina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Impianti trattamento emissioni	Valori emissione	Controllo e manutenzione come Tabella 3	Registro
Impianto di depurazione chimico-fisico	- integrità vasche, bacini contenimento, impiantistica in generale - pH, taratura strumentazione - dosatori, efficienza	- Controllo visivo giornaliero divasche e bacini contenimento - Controllo automatico incrociato del pH in uscita / manutenzione e taratura pHmetri secondo indicazioni del costruttore ed in fermata impianto - Controllo visivo giornaliero del corretto funzionamento del dosaggio dei reagenti/ manutenzione Pompe dosatrici secondo indicazioni del costruttore ed in fermata impianto - Controllo programmato dell'impiantistica in generale / manutenzione e sostituzioni in anomalia, secondo indicazioni del costruttore degli apparati, ed in fermata impianto	
Gestione prodotti chimici di processo	- Movimentazione recipienti - Integrità aree stoccaggio	Controllo procedure ed impiantistica di riferimento / giornaliero	

Nella tabella 9 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 9 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Area stoccaggio materie prime – reparto ossidazione anodica	Integrità contenitori	Controllo visivo giornaliero / interventi in anomalia	Registro	Integrità pavimentazione antiacido e caditoie	Controllo visivo giornaliero / interventi in anomalia	Registro
Area scarico materie prime impianto di depurazione	Integrità contenitori	Controllo visivo giornaliero / interventi in anomalia		Integrità pavimentazione antiacido e caditoie / sversamenti area limitrofa	Controllo visivo giornaliero / interventi in anomalia	
Aree stoccaggio rifiuti	Integrità contenitori	Controllo visivo giornaliero / interventi in anomalia				
Stoccaggio rifiuti liquidi	Integrità contenitori (Cisterna)	Controllo visivo giornaliero / interventi in anomalia		Integrità bacino di contenimento	Controllo visivo giornaliero / interventi in anomalia	
Stoccaggio fanghi e residui filtrazione	Integrità contenitori (big-bags)	Controllo visivo giornaliero / interventi in anomalia		Integrità vasca inox di contenimento	Controllo visivo giornaliero / interventi in anomalia	

Indicatori di prestazione

In tabella 10 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 10 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per unità di prodotto	KWh / unità di prodotto	annuale
Consumo di metano per unità di prodotto	Nmc gas / unità di prodotto	annuale
Consumo di chemicals per unità di prodotto	t / unità di prodotto	annuale
Consumo di acqua per unità di prodotto	mc H ₂ O / unità di prodotto	annuale

ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PostePAq SPA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE <i>DUROX SRL</i>		NOME		DATA DI NASCITA	
SESSO M o F ☐	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE <i>00192790301</i>		

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
SESSO M o F ☐	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

<i>TL18</i>	
codice	sub. codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

☐

9. CAUSALE

PA

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno	Numero

11. CODICE TRIBUTO

<i>456T</i>

12. DESCRIZIONE (*)

<i>LIPOSTA DI BOLLO</i>

13. IMPORTO

<i>16,00</i>
<i>16,00</i>

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
			<i>36081</i>	

DUROX SRL
Strada per Osslin, 18/20
33047 REMANZACCO (UD)
REA UD 124809 - Reg. Imor. 10
166/11505 - 12-09-19 - R3
0124 €*16,00*
F2YV 0124 €**
C.F. 00192790301



	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/99

Decreto n. 0 521

Trieste, 18 MAR. 2014

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 246 del 13 febbraio 2013.

Società DUROX S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 246 del 13 febbraio 2013, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società DUROX S.R.L. con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, identificata dal codice fiscale 00192790301, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³), sito in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20;

Vista la nota datata 13 dicembre 2013, trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in data 18 dicembre 2013, con la quale la Società ha chiesto che la postazione del punto di misura fonometrica B, venga spostata sul confine nord-ovest dello stabilimento,

di fronte alle macchine installate sul soppalco, poiché l'attuale postazione B risulta essere posizionata all'interno del fabbricato;

Vista la nota prot. n. 463 del 9 gennaio 2014, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, copia della citata nota della Società datata 13 dicembre 2013 e di tutta la documentazione tecnica allegata;
- invitato il Dipartimento medesimo a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, un parere in merito;

Vista la nota prot. n. 1061 del 13 gennaio 2014, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine:

- ha valutato congrua la nuova posizione di misura "B2 – Area posteriore all'area da edificare, lato Nord-Ovest";
- ha trasmesso la nuova versione della Tabella delle postazioni di misura fonometrica – capitolo rumore del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 246 del 13 febbraio 2013;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' modificata, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata, a favore della Società DUROX S.R.L. con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 246 del 13 febbraio 2013.

Art. 2 - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", "PARAMETRI DA MONITORARE", al decreto n. 246 del 13 febbraio 2013, il paragrafo "**Rumore**" (pagina n. 26 del decreto), viene sostituito dal seguente:

Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo DUROX Srl di Remanzacco, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella, individuate secondo le denominazioni della "Verifica Acustica ambientale" allegata alla istanza di A.I.A.

B	Area posteriore all'area da edificare, lato Nord-Ovest
G	confine Nord-Ovest, fronte compressori
H	Confine Nord-Est insediamento, fronte Via Strada di Oselin
I	Confine Sud-Est

Dette misure fonometriche dovranno essere effettuate:

- appena completati i lavori di ristrutturazione dell'impianto, ed in condizioni di ordinario regime produttivo,
- entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07,
- ogniquale volta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni sopra indicate dovranno essere georeferenziate: potranno essere variate, in accordo con Arpa,

- nel caso di nuovi ampliamenti o modifiche impiantistiche del comprensorio produttivo DUROX Srl;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 commi 6, 7 e 8, della Legge 447/1995.

Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 246/2013.



ambd2



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2467

STINQ - UD/AIA/99

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) **per l'esercizio** di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³).

Società DUROX S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed

ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, S.O., con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Visto il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. 1169 del 2 ottobre 2003, con il quale sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r. 203/88, le emissioni in atmosfera relativamente ad un impianto di ossidazione anodica dura dell'alluminio, sito in Comune di Remanzacco (UD), Strada di Oselin, 18/20, da parte della Società DUROX S.R.L. con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), Strada di Oselin, 18/20;

SCARICHI IDRICI

Vista la Determinazione del Dirigente dell'Area ambiente – Servizio risorse idriche, della Provincia di Udine prot. n. 2008/6920 del 14 novembre 2008, con la quale il sig. Bordiga Aldo, in qualità di Presidente del CdA della Società Durox S.r.l. il cui insediamento è sito in Comune di Remanzacco (UD), Strada di Oselin, 18/20, foglio n. 14, particella catastale n. 65, è stato autorizzato, per 4 (quattro) anni, a scaricare sul suolo le acque reflue industriali provenienti dagli impianti di ossidazione anodica, in virtù della deroga prevista dall'articolo 103, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 152/2006, dato che l'insediamento non è servito dalla pubblica fognatura;

Vista la Determinazione del Dirigente dell'Area ambiente – Servizio risorse idriche, della Provincia di Udine prot. n. 2009/7113 del 13 ottobre 2009, con la quale è stata modificata la determinazione prot. n. 2008/6920 del 14 novembre 2008;

Visto l'atto della Società Acquedotto Poiana S.p.a - Gestore della fognatura, prot. n. 3301/3.2 del 18 luglio 2012, con il quale il sig. Aldo Bordiga, in qualità di legale rappresentante della Società Durox S.r.l., è stato autorizzato, per 4 (quattro anni) ad effettuare l'allacciamento alla rete fognaria e lo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20 (foglio 14, mapp. 65, 528);

Vista la domanda del 29 aprile 2011, con la quale la Società DUROX S.R.L. con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, identificata dal codice fiscale 00192790301, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006), il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'**esercizio** di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³), sito in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20;

Vista la nota prot. n. STINQ-17137-UD/AIA/99 del 12 maggio 2011, con la quale il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. STINQ-17144-UD/AIA/99 del 12 maggio 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Remanzacco, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e all'AATO Friuli Centrale, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 25 maggio 2011, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

Visto il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 11 ottobre 2011, dal quale risulta, tra l'altro, che la Conferenza ha aggiornato i propri lavori in attesa dell'autorizzazione del gestore della fognatura riguardo lo scarico della Società e dell'invio, da parte della Società stessa, delle integrazioni documentali richieste da ARPA, che dovranno pervenire, in numero di 8 (otto) copie, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del Verbale della Conferenza;

Vista la nota prot. n. STINQ-34437-UD/AIA/99 del 13 ottobre 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Remanzacco, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'Acquedotto Poiana S.p.a., all'AATO Friuli Centrale e alla Società, copia del Verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 11 ottobre 2011;

Vista la nota del 15 novembre 2011, con la quale la Società ha inviato la documentazione tecnica integrativa richiesta in sede di prima seduta della Conferenza di servizi del 11 ottobre 2011;

Vista la nota prot. n. STINQ-41110-UD/AIA/99 del 5 dicembre 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Remanzacco, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e all'Acquedotto Poiana S.p.a., copia della documentazione fornita dalla Società con la citata nota del 15 novembre 2011;

Vista la nota prot. n. 2477 – P del 27 marzo 2012, con la quale ARPA Dipartimento

provinciale di Udine ha ribadito la propria richiesta documentale, effettuata con la nota datata 7 luglio 2011, relativa ai condotti di emissione, in quanto la documentazione già fornita dalla Società non è risultata del tutto esauriente;

Vista la nota prot. n. STINQ-17187-UD/AIA/99 del 11 maggio 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato alla Società la citata nota di ARPA Dipartimento provinciale di Udine prot. n. 2477 – P del 27 marzo 2012, al fine di dare riscontro alle richieste dell'Agenzia medesima;

Vista la nota del 5 settembre 2012, con la quale la Società ha trasmesso quanto richiesto da ARPA Dipartimento provinciale di Udine, con la cita nota del 27 marzo 2012;

Vista la nota prot. n. STINQ-35430-UD/AIA/99 del 29 ottobre 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Remanzacco, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e all'Acquedotto Poiana S.p.a., copia della documentazione fornita dalla Società con la nota datata 5 settembre 2012;

Vista la nota prot. n. 9165 – P del 14 novembre 2012, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha confermato, con una precisazione nella Tabella 2 – Inquinanti monitorati, il Piano di monitoraggio e controllo inviato con la nota prot. n. 65/76/2011/SA/PA/12 del 7 luglio 2011 e ha indicato delle prescrizioni riguardo le emissioni in atmosfera;

Visto l'aggiornamento delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) trasmesso dalla Società con e.mail del 11 gennaio 2013;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 15 gennaio 2013, dal quale risulta, tra l'altro, che la Conferenza stessa dopo aver valutato, modificato ed integrato la Relazione istruttoria proposta dal Servizio competente, ha proceduto alla sua approvazione;

Preso atto che il Comune di Remanzacco (UD), la Provincia di Udine e l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 15 gennaio 2013 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Vista la nota prot. n. STINQ-2188 - P -UD/AIA/99 del 21 gennaio 2013, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Remanzacco, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'Acquedotto Poiana S.p.a. e alla Società, copia del Verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 15 gennaio 2013;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione

dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'**esercizio** di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³), sito in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, da parte della Società DUROX S.R.L. con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, identificata dal codice fiscale 00192790301.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti di seguito indicati:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. 1169 del 2 ottobre 2003;

SCARICHI IDRICI

- determinazione del Dirigente dell'Area ambiente – Servizio risorse idriche, della Provincia di Udine prot. n. 2008/6920 del 14 novembre 2008;
- determinazione del Dirigente dell'Area ambiente – Servizio risorse idriche, della Provincia di Udine prot. n. 2009/7113 del 13 ottobre 2009;
- atto della Società Acquedotto Poiana S.p.a - Gestore della fognatura, prot. n. 3301/3.2 del 18 luglio 2012.

Art. 4 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **5 (cinque)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 5 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà

comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a **versare ad ARPA** la tariffa stessa, secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale e all'articolo 6, comma 23bis, della legge regionale n. 2/2006, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, trasmettendo la relativa quietanza ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi

dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

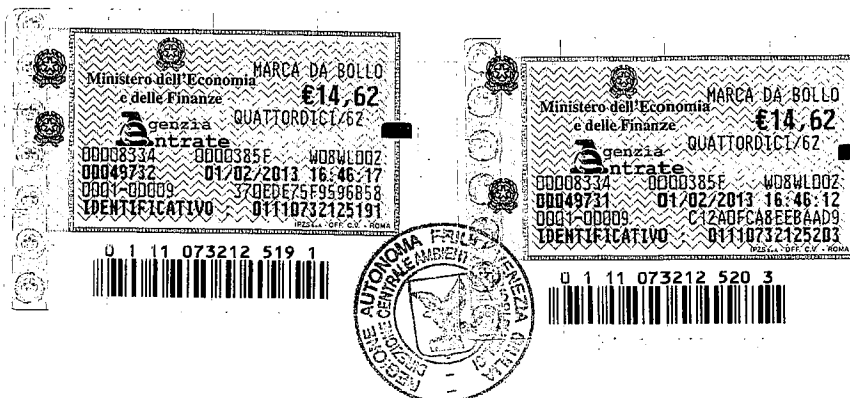
Art. 19 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Trieste,

13 FEB. 2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lo stabilimento della Durox s.r.l. è situato in Strada per Oselin, 18/20, in Comune di Remanzacco (UD); l'intero lotto ricade in ZONA "D3.1 - Zone per insediamenti industriali/artigianali aggregati esistenti", dal PRGC del Comune di Remanzacco.

CICLO PRODUTTIVO

La società Durox s.r.l. inizia la sua attività di ossidazione anodica dell'alluminio nel 1979. Gli impianti di ossidazione sono stati modificati negli anni, fino ad arrivare all'attuale configurazione composta da due linee di ossidazione anodica, costruite rispettivamente nel 1985 e 1988. Nel 2011 sorge a sud-ovest un nuovo edificio collegato al vecchio immobile nel quale viene installata una linea di ossidazione, trasferita da Socom s.r.l., società dello stesso gruppo.

L'attività svolta dalla Società Durox s.r.l. consiste nell'ossidazione anodica di particolari in lega di alluminio lavorati in conto terzi. I pezzi di alluminio arrivano dai clienti, vengono ossidati per poi essere lavorati.

La società dichiara che la capacità produttiva massima è stimata in 5.000 t/anno di alluminio ossidato.

L'approvvigionamento delle materie prime, quali prodotti chimici e particolari di alluminio da lavorare conto terzi e la spedizione dei prodotti finiti (particolari ossidati) viene effettuata esclusivamente su strada con automezzi non propri ed è quantificabile in massimo 20 automezzi al giorno.

Le **fasi di lavoro** si dividono nella ossidazione anodica conto terzi dei pezzi meccanici, nella gestione dell'impianto di ossidazione e nella gestione dell'impianto di depurazione.

- OSSIDAZIONE ANODICA CONTO TERZI

La merce da lavorare viene stoccata nel magazzino clienti; i pezzi prelevati vengono agganciati a telai galvanici che, una volta completi, vengono portati nel reparto di ossidazione dove inizia il trattamento di anodizzazione.

Il trattamento di ossidazione anodica, svolto sulle linee OX85, OX88 e OX11 si può dividere in varie fasi effettuate per immersione del telaio:

- **Sgrassaggio:** pulizia i pezzi dai residui della lavorazione meccanica.
- **Decapaggio:** preparazione della superficie dei pezzi per il trattamento di anodizzazione effettuata sciogliendo lo strato superficiale di ossido di alluminio.
- **Neutralizzazione:** limitazione del trascinarsi di soluzione alcalina nel bagno di ossidazione anodica.
- **Ossidazione anodica:** formazione dello strato di ossido di alluminio mediante l'applicazione di corrente elettrica.
- **Fissaggio:** facoltativo, trattamento effettuato per incrementare la resistenza a corrosione del trattamento superficiale.
- **Colorazione:** facoltativo, trattamento di colorazione nera dello strato di ossido di alluminio.

A fine del ciclo, i pezzi a telaio vengono sganciati e imballati. I colli pronti vengono portati nel magazzino clienti in attesa della spedizione.

- IMPIANTO DI OSSIDAZIONE OX85, OX88, OX11

Le fasi che compongono il trattamento di ossidazione anodica necessitano l'utilizzo di preparati e sostanze chimiche, stoccate nel magazzino delle materie prime (quali soluzione acquosa leggermente alcalina contenente preparati commerciali di sgrassaggio (Cleaner), soluzione acquosa contenente il 5% in peso di idrossido di sodio o di acido nitrico; soluzione acquosa contenente il 5% o il 16% in peso di acido solforico; acqua demineralizzata o soluzione acquosa contenente colorante nero).

Le soluzioni di trattamento vengono periodicamente parzialmente sostituite. La soluzione scartata viene conferita a società esterne per il recupero o lo smaltimento.

ACQUE DI PROCESSO

L'acqua prelevata dal pozzo viene utilizzata principalmente per il rinnovo delle acque di risciacquo. Le fonti di inquinamento dell'acqua di processo delle linee di ossidazione sono da imputarsi a i trascinamenti delle soluzioni di processo dalle vasche di trattamento alle vasche di risciacquo. Le acque inquinate vengono confluite all'impianto di depurazione acque.

Ogni fase della linea di ossidazione necessita il mantenimento di una temperatura predeterminata.

CAPTAZIONE DELLE EMISSIONI AERIFORMI

Le vasche delle fasi di decapaggio, neutralizzazione e ossidazione anodica sono dotate di cappe di aspirazione per la captazione delle emissioni aeriformi che sono espulse esternamente.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

Le acque di processo vengono confluite all'impianto di depurazione.

Tramite neutralizzazione, flocculazione, decantazione e filtropressaggio, i fanghi di idrossido di alluminio vengono separati, per poi essere stoccati in appositi big bags. Lo smaltimento dei fanghi è affidato a ditte specializzate.

Le acque depurate vengono confluite allo scarico in fognatura.

ENERGIA

La Società dichiara che lo stabilimento non produce energia elettrica e per l'approvvigionamento dipende interamente dalla rete elettrica nazionale. Dichiara inoltre che l'energia elettrica all'interno dello stabilimento viene utilizzata principalmente per i processi elettrolitici di ossidazione anodica, mentre sottoforma di energia termica viene utilizzata per riscaldare le vasche di processo, per l'asciugatura dei pezzi e per il riscaldamento degli uffici e delle aree di produzione.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Con Delibera di Giunta Regionale 1169/UD/INAT/1767 del 02/10/2003 per la Durox S.r.l sono stati autorizzati i seguenti punti di emissione:

Sigla	Provenienza
E1	(linea d'ossidazione OX 88) vasca di decapaggio
E2	(linea d'ossidazione OX 88) vasca di decapaggio e neutralizzazione
E3	(linea d'ossidazione OX 88) Vasca di ossidazione
E4	(linea d'ossidazione OX 88) Vasca di ossidazione
E6	(linea d'ossidazione OX 85) vasca di decapaggio e neutralizzazione

Le emissioni in atmosfera derivano dalle aspirazioni delle vasche di trattamento.

La Società Durox S.r.l., con istanza di AIA, chiede l'autorizzazione per i seguenti punti di emissione:

Sigla	Provenienza	Portata nominale (Nmc/h)
E7	(linea d'ossidazione OX 85) vasca di ossidazione	8.000
E8	(linea d'ossidazione OX 11) vasca di decapaggio, neutralizzazione, ossidazione	30.000

La Società dichiara che il punto di emissione E8 sarà dotato di un separatore di gocce per la riduzione degli inquinanti nelle emissioni derivanti da ossidazione anodica, in ottemperanza alle "MTD" della commissione europea riguardo "trattamenti di superficie dei metalli e plastiche".

La Società dichiara che nel complesso IPPC sono inoltre presenti le seguenti emissioni non soggette ad autorizzazione (Allegato IV alla Parte V, Parte I punto 1 lettera dd), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):

SIGLA	PROVENIENZA		POTENZA KW
	SIGLA	DESCRIZIONE	
E9	CT1	Centrale Termica 1	230
E10	CT2	Centrale Termica 2	465

Emissioni diffuse e/o fugitive

La Società dichiara che non vi sono emissioni diffuse e/o fugitive.

Scarichi idrici

Con Determina n. 2008/6920 del 14/11/2008, modificata con Determina n. 2009/7113 del 13/10/2009, la Provincia di Udine ha autorizzato lo scarico al suolo di acque reflue industriali provenienti da impianti di ossidazione anodica.

La Società ha in previsione di realizzare il collegamento in fognatura con la conseguente eliminazione dello scarico al suolo. A tal fine l'Acquedotto Poiana S.p.A. ha rilasciato l'autorizzazione Prot. n. 3301/3.2 del 18 luglio 2012 per l'allacciamento alla rete fognaria e lo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Remanzacco- Strada per Oselin, 18/20.

La tipologia delle acque di scarico prevede:

Tipologia di acque di scarico	Corpo recettore	Pretrattamento depurativo
acque reflue da servizi igienici	pubblica fognatura	
Acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo	pubblica fognatura	Depuratore chimico-fisico

Pozzetto di ispezione: posto immediatamente a monte dell'impianto di sollevamento delle acque reflue.

La Società dichiara che le acque di processo, e conseguentemente quelle di scarico, hanno una portata media di 150 m3/giorno.

Emissioni sonore

Le misurazioni diurne effettuate il 30 marzo 2011 risultanti dal rapporto di indagine acustica del 14 aprile 2011, hanno evidenziato il rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 01/03/1991, come confermati dal D.P.C.M. 14/11/1997, per le aree esclusivamente industriali.

Si evidenzia che attualmente il Comune di Remanzacco non ha ancora predisposto il Piano di classificazione acustica comunale ai sensi della Legge Regionale 16/2007 e s.m.i., pertanto risulta che non abbia ancora provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

Rifiuti

I rifiuti generalmente prodotti dallo stabilimento sono di seguito riportati:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
11.01.06*	Acidi non specificati altrimenti	Impianti di ossidazione	Liquido	SR2	Cisterna con apposita vasca di contenimento	D9
11.01.10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.09	Depuratore chimico-fisico	Fangoso Palabile	SR1	Big-Bag su vasca di contenimento in inox	D1
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	- Uffici - Magazzino - Zona montaggio e smontaggio	Solido non polverulento	SR3	Container	R3
15.01.02	Imballaggi in plastica	- Magazzino - Zona montaggio e smontaggio	Solido non polverulento	SR4	Pallet	R5
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	Uffici	Solido non polverulento		Apposito contenitore	R13
20.03.04	Fanghi delle fosse settiche	Fosse settiche	Liquido		Fosse settiche	D8

La Società "Durox S.r.l." dichiara che i rifiuti prodotti vengono smaltiti da società specializzate con frequenza massima di 5 trasporti anno per singolo rifiuto. Dichiara inoltre di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.lgs n.152/2006 e s.m.i.

Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza

Il Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici ALP.11/2762/SCR/925 del 14 ottobre 2010 ha stabilito che il progetto relativo alla modifica dell'impianto di anodizzazione della Durox S.r.l in comune di Remanzacco, non è da assoggettare alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale di cui alla L.R. 43/1990 e al D.Lgs 152/2006.

D.lgs n.334/1999

La Società dichiara di non essere assoggettata agli adempimenti del D.lgs n. 334/1999 (attuazione della direttiva 96/82 CE – Severo bis) e s.m.i. relativi a impianti soggetti a rischio di incidente rilevante.

Certificazioni ambientali

L'impianto non è in possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS.



ALLEGATO A



La Società dichiara che all'interno dello stabilimento vengono applicate le seguenti MTD, pubblicate nel DM 1 ottobre 2008 recante "linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", inerenti le attività rientranti nelle categorie IPPC al punto 2.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/2006 "impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3".

MTD GENERALI			
N° MTD	ARGOMENTO	DESCRIZIONE	
TECNICHE DI GESTIONE			
1	Gestione ambientale	1. Implementazione di un sistema di gestione ambientale (SGA)	Non Applicata
2	Benchmarking	1. Stabilire dei benchmarks o valori di riferimento 2. Cercare continuamente di migliorare l'uso degli inputs rispetto ai benchmarks. 3. Analisi e verifica dei dati,	Non Pertinente
3	Manutenzione e stoccaggio	1. Implementare programmi di manutenzione e stoccaggio 2. Formazione dei lavoratori e azioni preventive per minimizzare i rischi ambientali specifici del settore	Applicata
4	Minimizzazione degli effetti della rilavorazione	1. Minimizzare gli impatti ambientali dovuti alla rilavorazione	Applicata
5	Ottimizzazione e controllo della produzione	1. Calcolare input e output che teoricamente si possono ottenere con diverse opzioni di "lavorazione" e confrontarli	Applicata
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FUNZIONAMENTO DELLE INSTALLAZIONI			
6	Implementazione piani di azione	1. Implementazione di piani di azione per la prevenzione dell'inquinamento e la gestione delle sostanze pericolose	Applicata
7	Stoccaggio delle sostanze chimiche e dei componenti	1. Evitare che si formi gas di cianuro libero stoccando acidi e cianuri separatamente;	Non Pertinente
		2. Stoccare acidi e alcali separatamente;	Applicata
		3. Ridurre il rischio di incendi stoccando sostanze chimiche infiammabili e agenti ossidanti separatamente;	Non Pertinente
		4. Ridurre il rischio di incendi stoccando in ambienti asciutti le sostanze chimiche, che sono spontaneamente combustibili in ambienti umidi, e separatamente dagli agenti ossidanti.	Non Pertinente
		5. Evitare l'inquinamento di suolo e acqua dalla perdita di sostanze chimiche;	Applicata
		6. Evitare o prevenire la corrosione delle vasche di stoccaggio, delle condutture, del sistema di distribuzione, del sistema di aspirazione	Applicata
		7. Ridurre il tempo di stoccaggio, ove possibile	Applicata
		8. Stoccare in aree pavimentate	Applicata

CONSUMO DELLE RISORSE PRIMARIE			
8	Protezione delle falde acquifere e dismissione del sito	1. La dismissione del sito e la protezione delle falde acquifere comporta le seguenti attenzioni: -tenere conto degli impatti ambientali derivanti dall'eventuale dismissione dell'installazione fin dalla fase di progettazione modulare dell'impianto -identificare le sostanze pericolose e classificare i potenziali pericoli -identificare i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nelle procedure da attuarsi in caso di incidenti -prevedere la formazione del personale sulle tematiche ambientali -registrare la storia (luogo di utilizzo e luogo di immagazzinamento) dei più pericolosi elementi chimici nell'installazione -aggiornare annualmente le informazioni come previsto nel SGA	Applicata
9	Elettricità (alto voltaggio e alta domanda di corrente)	1. minimizzare le perdite di energia reattiva 2. tenere le barre di conduzione con sezione sufficiente ad evitare il surriscaldamento 3. evitare l'alimentazione degli anodi in serie 4. installare moderni raddrizzatori con un miglior fattore di conversione rispetto a quelli di vecchio tipo 5. aumentare la conduttività delle soluzioni ottimizzando i parametri di processo 6. rilevazione dell'energia impiegata nei processi elettrolitici	Applicata
10	energia termica	1. utilizzo di acqua calda ad alta pressione, acqua calda non pressurizzata, fluidi termici - oli, resistenze elettriche ad immersione	Applicata
		2. prevenire gli incendi monitorando la vasca in caso di uso di resistenze elettriche ad immersione o metodi di riscaldamento diretti applicati alla vasca	Non Pertinente
11	riduzione delle perdite di calore	1. ridurre le perdite di calore 2. ottimizzare la composizione delle soluzioni di processo e il range di temperatura di lavoro. 3. monitorare la temperatura di processo e controllare che sia all'interno dei range designati 4. isolare le vasche usando un doppio rivestimento, usando vasche pre-isolate e/o applicando delle coibentazioni 5. non usare l'agitazione dell'aria ad alta pressione in soluzioni di processo calde dove l'evaporazione causa l'incremento della domanda di energia.	Applicata
12	Raffreddamento	1. prevenire il sovraraffreddamento ottimizzando la composizione della soluzione di processo e il range di temperatura a cui lavorare. 2. monitorare la temperatura di processo e controllare che sia all'interno dei range designati 3. usare sistemi di raffreddamento refrigerati chiusi qualora si installi un nuovo sistema refrigerante o si sostituisca uno esistente 4. rimuovere l'eccesso di energia dalle soluzioni di processo per evaporazione dove possibile 5. progettare, posizionare, mantenere sistemi di raffreddamento aperti per prevenire la formazione e trasmissione della legionella. 6. non usare acqua corrente nei sistemi di raffreddamento a meno che l'acqua venga riutilizzata o le risorse idriche non lo permettano.	Applicata

MTD SETTORIALI			
RECUPERO MATERIALI E GESTIONE DEGLI SCARTI			
13	Prevenzione e riduzione	1. ridurre e gestire il drag-out 2. aumentare il recupero del drag out 3. monitorare le concentrazioni di sostanze	Applicata
14	Riutilizzo	laddove i metalli sono recuperati in condizioni ottimali questi possono essere riutilizzati all'interno dello stesso ciclo produttivo. Nel caso in cui non siano idonei per l'applicazione elettrolitica possono essere riutilizzati in altri settori per la produzione di leghe	Non Pertinente
15	Recupero delle soluzioni	1. cercare di chiudere il ciclo dei materiali in caso della cromatura esavalente a spessore e della cadmiatura	Non Pertinente

16	Resa dei diversi elettrodi	1. cercare di controllare l'aumento di concentrazione mediante dissoluzione esterna del metallo, con l'elettrodeposizione utilizzando anodo inerte 2. cercare di controllare l'aumento di concentrazione mediante sostituzione di alcuni anodi solubili con anodi a membrana aventi un separato circuito di controllo delle extra correnti. Gli anodi a membrana sono delicati e non è consigliabile usarli in aziende di trattamento terziarie	Non Pertinente	
EMISSIONI IN ARIA				
17	Emissioni in aria	Dal punto di vista ambientale non risultano normalmente rilevanti le emissioni aeriformi. Verificare quando si rende necessaria l'estrazione delle emissioni per contemperare le esigenze ambientali e quelle di salubrità del luogo di lavoro.	Non Pertinente	
RUMORE				
18	Rumore	1. identificare le principali fonti di rumore e i potenziali soggetti sensibili. 2. ridurre il rumore mediante appropriate tecniche di controllo e misura	Applicata	
AGITAZIONE DELLE SOLUZIONI DI PROCESSO				
19	agitazione delle soluzioni di processo per assicurare il ricambio della soluzione all'interfaccia	1. agitazione meccanica dei pezzi da trattare (impianti a telaio) 2. agitazione mediante turbolenza idraulica 3. e' tollerato l'uso di sistemi di agitazione ad aria a bassa pressione 4. non usare agitazione attraverso aria ad alta pressione	Applicata	
MINIMIZZAZIONE DELL'ACQUA E DEL MATERIALE DI SCARTO				
20	Minimizzazione dell'acqua di processo	1. monitorare tutti gli utilizzi dell'acqua e delle materie prime nelle installazioni, 2. registrare le informazioni con base regolare a seconda del tipo di utilizzo e delle informazioni di controllo richieste. 3. trattare, usare e riciclare l'acqua a seconda della qualità richiesta dai sistemi di utilizzo e delle attività a valle 4. evitare la necessità di lavaggio tra fasi sequenziali compatibili	"A causa dei limiti imposti in Italia nelle acque di scarico alla concentrazione di: boro, fluoruri, solfati, cloruri e tensioattivi non è sempre possibile ridurre, oltre un certo valore, il consumo di acqua a causa dell'arricchimento ad ogni riciclo di parametri non depurabili" Da: "Linee guida MTD"	Non Pertinente
21	riduzione della viscosità	1. ridurre la concentrazione delle sostanze chimiche o usare i processi a bassa concentrazione 2. aggiungere tensioattivi 3. assicurarsi che il processo chimico non superi i valori ottimali 4. ottimizzare la temperatura a seconda della gamma di processi e della conduttività richiesta	Applicata	
22	riduzione del drag in	1. utilizzare una vasca eco-rinse, nel caso di nuove linee o "estensioni" delle linee 2. non usare vasche eco-rinse qualora causi problemi al trattamento successivo, negli impianti a giostra, nel coil coating o reel-to reel line, attacco chimico o sgrassatura, nelle linee di nichelatura per problemi di qualità, nei procedimenti di anodizzazione	"1 - scarsa applicabilità in impianti soggetti alla IPPC (sopra i 30 mc) 2 - estremamente limitata la tecnica eco-rinse che oltretutto tende alla moltiplicazione delle vasche contenenti chemicals" Da: "Linee guida MTD"	Non Pertinente
23	riduzione del drag out per tutti gli impianti	1. usare tecniche di riduzione del drag-out dove possibile 2. uso di sostanze chimiche compatibili al rilancio dell'acqua per utilizzo da un lavaggio all'altro 3. estrazione lenta del pezzo o del rotobarile 4. utilizzare un tempo di drenaggio sufficiente 5. ridurre la concentrazione della soluzione di processo ove questo sia possibile e conveniente	Applicata	
24	lavaggio	1. ridurre il consumo di acqua e contenere gli sversamenti 2. tecniche per recuperare materiali di processo facendo rientrare l'acqua dei primi risciacqui nelle soluzioni di processo.	Applicata	

MANTENIMENTO DELLE SOLUZIONI DI PROCESSO			
25	mantenimento delle soluzioni di processo	1. aumentare la vita utile dei bagni di processo 2. determinare i parametri critici di controllo 3. mantenere i parametri entro limiti accettabili utilizzando le tecniche di rimozione dei contaminanti	Applicata
EMISSIONI: ACQUE DI SCARICO			
26	Minimizzazione dei flussi e dei materiali da trattare	1. minimizzare l'uso dell'acqua in tutti i processi. 2. eliminare o minimizzare l'uso e lo spreco di materiali, particolarmente delle sostanze principali del processo. 3. sostituire ove possibile ed economicamente praticabile o altrimenti controllare l'utilizzo di sostanze pericolose	Applicata
27	Prove, identificazione e separazione dei flussi problematici	1. verificare, quando si cambia il tipo di sostanze chimiche in soluzione e prima di usarle nel processo, il loro impatto sui pre-esistenti sistemi di trattamento degli scarichi. 2. rifiutare le soluzioni con i nuovi prodotti chimici, se questi test evidenziano dei problemi 3. cambiare sistema di trattamento delle acque, se questi test evidenziano dei problemi 4. identificare, separare e trattare i flussi che possono rivelarsi problematici se combinati con altri flussi	Applicata
28	Scarico delle acque reflue	1. per una installazione specifica i livelli di concentrazione devono essere considerati congiuntamente con i carichi emessi 2. le MTD possono essere ottimizzate per un parametro ma queste potrebbero risultare non ottime per altri parametri 3. considerare la tipologia del materiale trattato e le conseguenti dimensioni impiantistiche nel valutare l'effettivo fabbisogno idrico ed il conseguente scarico	Applicata
29	Tecnica a scarico zero	Queste tecniche generalmente non sono considerate MTD per via dell'elevato fabbisogno energetico e del fatto che producono scorie di difficile trattamento. Inoltre richiedono ingenti capitali ed elevati costi di servizio. Vengono usate solo in casi particolari e per fattori locali.	Non Pertinente
TECNICHE PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTO			
30	Impianti a telaio	1. Preparare i telai in modo da minimizzare le perdite di pezzi e in modo da massimizzare l'efficiente conduzione della corrente.	Applicata
31	riduzione del drag-out in impianti a telaio	1. ottimizzare il posizionamento dei pezzi in modo da ridurre il fenomeno di scodellamento 2. massimizzazione del tempo di sgocciolamento. 3. ispezione e manutenzione regolare dei telai 4. accordo con il cliente per produrre pezzi disegnati in modo da non intrappolare le soluzioni di processo e/o prevedere fori di scolo 5. sistemi di ritorno in vasca delle soluzioni scolate	Applicata
		6. lavaggio a spruzzo, a nebbia o ad aria in maniera da trattenere l'eccesso di soluzione nella vasca di provenienza.	Non Applicata / Non Pertinente
32	riduzione del drag-out in impianti a rotobarile	1. costruire il rotobarile in plastica idrofobica liscia 2. assicurarsi che i fori di drenaggio abbiano una sufficiente sezione in rapporto allo spessore della piastra per ridurre gli effetti di capillarità 3. massimizzare la presenza di fori nel rotobarile, compatibilmente con la resistenza meccanica richiesta e con i pezzi da trattare 4. sostituire i fori con le mesh-plugs sebbene questo sia sconsigliato per pezzi pesanti e laddove i costi e le operazioni di manutenzione possano essere controproducenti 5. estrarre lentamente il rotobarile 6. ruotare a intermittenza il rotobarile se i risultati dimostrano maggiore efficienza 7. prevedere canali di scolo che riportano le soluzioni in vasca 8. inclinare il rotobarile quando possibile	Non Pertinente
33	riduzione del drag-out in linee manuali	1. sostenere il rotobarile o i telai in scaffalature 2. incrementare il livello di recupero del drag-out usando altre tecniche descritte	Non Pertinente

MTD SOSTITUZIONE E/O CONTROLLO SI SOSTANZE PERICOLOSE			
34	Sostituzione dell'EDTA	1. evitare l'uso di EDTA e di altri agenti chelanti mediante utilizzo di sostituti biodegradabili come quelli a base di gluconato o usando metodi alternativi 2. minimizzare il rilascio di EDTA mediante tecniche di conservazione 3. assicurarsi che non vi sia EDTA nelle acque di scarico mediante l'uso di opportuni trattamenti 4. nel campo dei circuiti stampati utilizzare metodi alternativi come il ricoprimento diretto	Non Pertinente
35	Sostituzione del PFOS	1. monitorare l'aggiunta di materiali contenenti PFOS misurando la tensione superficiale 2. minimizzare l'emissione dei fumi usando, ove necessari, sezioni isolanti flottanti 3. cercare di chiudere il ciclo	Non Pertinente
36	Sostituzione del Cadmio	1. eseguire la cadmiatura in ciclo chiuso	Non Pertinente
37	Sostituzione del cromo esavalente	1. sostituire, ove possibile, o ridurre, le concentrazioni di impiego del cromo esavalente	Non Pertinente
38	Sostituzione del cianuro di zinco	1. sostituire, ove possibile, la soluzione di cianuro di zinco con: zinco acido o zinco alcalino	Non Pertinente
39	Sostituzione del cianuro di rame	1. sostituire, ove possibile, il cianuro di rame con acido o pirofosfato di rame	Non Pertinente

MTD LAVORAZIONI SPECIFICHE			
SOSTITUZIONE DI DETERMINATE SOSTANZE NELLE LAVORAZIONI			
40	Cromatura esavalente a spessore o cromatura dura	1. riduzione delle emissioni aeriformi tramite: - copertura della soluzione durante le fasi di deposizione o nei periodi non operativi; - utilizzo dell' estrazione dell'aria con condensazione delle nebbie nell'evaporatore per il recupero dei materiali; - confinamento delle linee/vasche di trattamento, nei nuovi impianti e dove i pezzi da lavorare sono sufficientemente uniformi (dimensionalmente). 2. operare con soluzioni di cromo esavalente in base a tecniche che portino alla ritenzione del CrVI nella soluzione di processo.	Non Pertinente
41	Cromatura decorativa	1. sostituzione dei rivestimenti a base di cromo esavalente con altri a base di cromo 2. verificare l'applicabilità di rivestimenti alternativi al cromo esavalente 3. usare tecniche di cromatura a freddo	Non Pertinente
42	Finitura al cromato di fosforo	1. sostituire il cromo esavalente con sistemi in cui non è presente (sistemi a base di zirconio e silani così come quelli a basso cromo).	Non Pertinente
LUCIDATURA E SPAZZOLATURA			
43	Lucidatura e spazzolatura	1. Usare rame acido in sostituzione della lucidatura e spazzolatura meccanica	Non Pertinente
SOSTITUZIONE E SCELTA DELLE SGRASSATURE			
44	Sostituzione e scelta della sgrassatura	1. coordinarsi con il cliente o operatore del processo precedente per minimizzare la quantità di grasso o olio sul pezzo e/o selezionare olii/grassi o altre sostanze che consentano l'utilizzo di tecniche sgrassanti più eco compatibili. 2. utilizzare la pulitura a mano per pezzi di alto pregio e/o altissima qualità e criticità	Applicata
45	Sgrassatura con cianuro	1. Rimpiazzare la sgrassatura con cianuro con altre tecniche	Non Pertinente
46	Sgrassatura con solventi	1. La sgrassatura con solventi può essere rimpiazzata con altre tecniche. (sgrassature con acqua, ...). Ci possono essere delle motivazioni particolari a livello di installazione per cui usare la sgrassatura a solventi: -dove un sistema a base acquosa può danneggiare la superficie da trattare; -dove si necessita di una particolare qualità.	Non Pertinente
47	Sgrassatura con acqua	1. Riduzione dell'uso di elementi chimici e energia nella sgrassatura a base acquosa usando sistemi a lunga vita con rigenerazione delle soluzioni e/o mantenimento in continuo	Applicata
48	Sgrassatura ad alta performance	1. Usare una combinazione di tecniche descritte nella sezione 4.9.14.9 del Final Draft, o tecniche specialistiche come la pulitura con ghiaccio secco o la sgrassatura a ultrasuoni.	Non Pertinente

MANUTENZIONE DELLE SOLUZIONI DI SGRASSAGGIO			
49	Manutenzione delle soluzioni di sgrassaggio	1. Usare una o una combinazione delle tecniche che estendono la vita delle soluzioni di sgrassaggio alcaline (filtrazione, separazione meccanica, separazione per gravità, rottura dell'emulsione per addizione chimica, separazione statica, rigenerazione di sgrassatura biologiche, centrifugazione, filtrazione a membrana,...)	Applicata
DECAPAGGIO E ALTRE SOLUZIONI CON ACIDI FORTI			
50	decapaggio e altre soluzioni con acidi forti - tecniche per estendere la vita delle soluzioni e recupero	1. estendere la vita dell'acido usando la tecnica appropriata in relazione al tipo di decapaggio specifico, ove questa sia disponibile.	Applicata
		2. utilizzare l'elettrolisi selettiva per rimuovere gli inquinanti metallici e ossidare alcuni composti organici per il decapaggio elettrolitico	Non Pertinente
RECUPERO DELLE SOLUZIONI DI CROMO ESAVALENTE			
51	Recupero delle soluzioni di cromo esavalente	1. Recuperare il cromo esavalente nelle soluzioni concentrate e costose mediante scambio ionico e tecniche a membrana	Non Pertinente
LAVORAZIONI IN CONTINUO			
52	Lavorazioni in continuo	1. usare il controllo in tempo reale della produzione per l'ottimizzazione costante del processo 2. ridurre la caduta del voltaggio tra i conduttori e i connettori 3. usare forme di onda modificata (pulsanti „„) per migliorare il deposito di metallo nei processi in cui sia tecnicamente dimostrata l'utilità o scambiare la polarità degli elettrodi a intervalli prestabiliti ove ciò sia sperimentato come utile 4. <i>utilizzare motori ad alta efficienza energetica</i> 5. utilizzare rulli per prevenire il drag-out dalle soluzioni di processo 6. minimizzare l'uso di olio 7. ottimizzare la distanza tra anodo e catodo nei processi elettrolitici 8. ottimizzare la performance del rullo conduttore 9. usare metodi di pulitura laterale dei bordi per eliminare eccessi di deposizione 10. mascherare il lato eventualmente da non rivestire	Applicata

MTD SPECIFICHE PER ANODIZZAZIONE			
*	Agitazione delle soluzioni di processo	· Agitazione delle soluzioni di processo per assicurare il movimento delle soluzioni fresche sulle superfici del materiale	Applicata
*	Utilities in ingresso – energia e acqua	· Monitorare le utilities	Applicata
*	Elettricità (ossidazione anodica)	· Minimizzazione delle perdite di energia reattiva per tutte le tre fasi fornite, · Riduzione delle cadute di tensione tra i conduttori e i connettori, minimizzando, per quanto possibile, la distanza tra i raddrizzatori e la barra anodica · Tenere una breve distanza tra i raddrizzatori e gli anodi, e usare acqua di raffreddamento quando l'aria di raffreddamento risulta insufficiente per mantenere fredde le barre anodiche · Regolare manutenzione dei raddrizzatori e dei contatti (della barra anodica) del sistema elettrico · Installazione di moderni raddrizzatori con un migliore fattore di conversione rispetto a quello dei vecchi raddrizzatori · Aumento della conduttività delle soluzioni di processo mediante additivi e controllo delle soluzioni · Uso di forme d'onda modificate per migliorare il deposito di metallo	Applicata
*	Riscaldamento	· Uso di una o più delle seguenti tecniche: acqua calda ad alta pressione, acqua calda non pressurizzata, fluidi termici – oli, resistenze elettriche immerse in vasca, etc. · Quando si usano resistenze elettriche immerse, occorre prevenire i rischi di incendio	Applicata

*	Riduzione delle dispersioni di calore	· Rappresenta una MTD una tecnica atta al recupero del calore · Riduzione della quantità di aria estratta dalle soluzioni riscaldate · Ottimizzazione della composizione della soluzione di processo e dell'intervallo termico di lavoro · Isolamento delle vasche · Isolamento con sfere galleggianti della parte superficiale delle soluzioni di processo riscaldate	Applicata
*	Raffreddamento	· Prevenire un sovraraffreddamento ottimizzando la composizione della soluzione e l'intervallo di temperatura di lavoro · È MTD l'uso di un sistema chiuso di raffreddamento, per i nuovi sistemi e per quelli che sostituiscono vecchi sistemi · È MTD l'uso dell'energia in eccesso proveniente dai processi di evaporazione delle soluzioni · Progettazione, ubicazione e manutenzione tali da prevenire la formazione e la trasmissione di legionella Non è MTD la tecnica che prevede di usare una sola volta l'acqua di raffreddamento, escluso il caso in cui ciò sia consentito dalle risorse locali di acqua	Applicata
*	Risparmio d'acqua e prodotti di normale uso	· Monitoraggio di tutti i punti dell'impianto in cui si usano acqua e prodotti di consumo e registrazione a frequenza regolare a seconda dell'uso e delle informazioni di controllo richiesti. Le informazioni servono a tenere correttamente sotto controllo la gestione ambientale · Trattamento, utilizzazione e riciclo dell'acqua a seconda del livello qualitativo richiesto · Uso, quando possibile, di prodotti chimici compatibili tra una fase e la fase successiva del processo per evitare la necessità dei lavaggi tra una fase e l'altra	Applicata
*	Riduzione dei trascinati (drag-out)	· Uso di tecniche che minimizzino il trascinato dei prodotti presenti nelle soluzioni di processo, escluso il caso in cui il tempo di drenaggio può influire sulla qualità del trattamento	Applicata
*	Riduzione della viscosità	· Riduzione della viscosità ottimizzando le proprietà delle soluzioni di processo	Applicata
*	Lavaggi	· Riduzione dei consumi d'acqua e contenimento degli sversamenti dei prodotti di trattamento mantenendo la qualità dell'acqua nei valori previsti, mediante lavaggi multipli. Il valore di riferimento dell'acqua scaricata da una linea di processo che usa una combinazione di MTD per minimizzare il consumo di acqua è pari a 3 ± 20 l/m²/stadio lavaggio · Minimizzazione della quantità d'acqua usata nella fase di lavaggio, eccetto i casi in cui occorre diluire per bloccare la reazione superficiale in alcune fasi del processo (p.e. passivazione, decapaggio)	Applicata
*	Recupero di materiali	· La prevenzione e il recupero dei metalli rappresentano interventi prioritari	Applicata
*	Trattamento degli effluenti	· Minimizzazione dell'utilizzo di acqua nel processo	Applicata
*	Identificazione e separazione di effluenti incompatibili	· Identificazione, separazione e trattamento degli effluenti che possono presentare problemi se combinati con altri effluenti	Applicata
*	Residui	· Minimizzazione della produzione di residui mediante l'uso di tecniche di controllo sull'utilizzo e il consumo dei prodotti di processo · Separazione e identificazione dei residui prodotti durante il processo o nella fase di trattamento degli effluenti, per un loro eventuale recupero e riutilizzo	Applicata
*	Tecniche a scarico zero	· Queste tecniche sono basate su principi descritti e discussi nella sezione 4.16.12 del BRef	Non Pertinente
*	Emissioni in aria	· Uso di tecniche atte a minimizzare i volumi di aria da trattare e da scaricare sulla base dei limiti imposti	Applicata
*	Rumore	· Identificazione delle sorgenti di rumore significative e dei limiti imposti dalle autorità locali. Riduzione dei rumori entro i limiti previsti mediante tecniche consolidate	Applicata

*	Bonifica del Sito	Segregazione dei materiali entro zone ben delimitate utilizzando cartelli di riferimento e descrizione di tecniche sulla prevenzione dai rischi di incidente	Applicata
		- Assistenza all'impresa che conduce la bonifica - Uso delle conoscenze specifiche, per assistere l'impresa che conduce la bonifica del Sito, con la sospensione del lavoro e la rimozione dal sito degli impianti, delle costruzioni e dei residui	Non Pertinente
*	Aggancio pezzi	Linee di aggancio e i ganci tali da minimizzare gli spostamenti del materiale, la perdita di pezzi e da massimizzare	Applicata
*	Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose	L'uso di un prodotto meno pericoloso rappresenta una generica MTD	Applicata
*	Sostituzione e scelta dello sgrassante	Verifica col cliente o con chi effettua lavorazioni precedenti al trattamento superficiale della possibilità di ridurre la presenza di olio e/o unto o dell'utilizzo di prodotti asportabili con sgrassanti a minimo impatto ambientale	Applicata
*	Anodizzazione	- Uso del calore dalle soluzioni di fissaggio a caldo - Recupero della soda caustica - Riciclo, ove applicabile, delle acque di lavaggio - Usi di tensioattivi ecologici ove possibile	Applicata



ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata alla Società DUROX S.r.l. collocata in Comune di Remanzacco, Strada per Oselin n. 18/20, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

per i punti sotto elencati vengono fissati i limiti alle emissioni individuati in tabella:

Emissione E1 (linea d'ossidazione OX 85 - vasca di decapaggio)

Portata nominale fumi 4.000 Nmc/h - Quota punto di emissione: 8,00 m

Emissione E2 (linea d'ossidazione OX 85 - vasca di decapaggio e neutralizzazione)

Portata nominale fumi 5.000 Nmc/h - Quota punto di emissione: 8,00 m

Emissione E3 (linea d'ossidazione OX 85 - vasca di ossidazione)

Portata nominale fumi 5.000 Nmc/h - Quota punto di emissione: 8,00 m

Emissione E4 (linea d'ossidazione OX 85 - vasca di ossidazione)

Portata nominale fumi 5.000 Nmc/h - Quota punto di emissione: 8,00 m

Emissione E6 (linea d'ossidazione OX 88 - vasca di decapaggio e neutralizzazione) - Portata nominale fumi 8.000 Nmc/h - Quota punto di emissione: 8,00 m

Emissione E7 (linea d'ossidazione OX 88 - vasca di ossidazione)

Portata nominale fumi 8.000 Nmc/h - Quota punto di emissione: 8,00 m

Emissione E8 (linea d'ossidazione OX 11 - vasca di decapaggio, neutralizzazione, ossidazione)

Portata nominale fumi 30.000 Nmc/h - Quota punto di emissione: 8,00 m

- Ossidi di zolfo (espressi come SO _x)	100 mg/Nmc
- Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	100 mg/Nmc
- Polveri totali	5 mg/Nmc
- cloro e i suoi composti come HCl	100 mg/Nmc

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per i nuovi punti di emissione:

1. La Società dovrà comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine, al Comune, all'ARPA (Dipartimento Provinciale competente per territorio), all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e al Gestore della fognatura con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, la messa in esercizio degli impianti.
2. La Società dovrà mettere a regime gli impianti entro 6 (sei) mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine, al Comune, all'ARPA (Dipartimento Provinciale competente per territorio), all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e al Gestore della fognatura.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2 i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore dell'impianto è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi.
2. Tutti i condotti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto, conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.
3. i condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere conformi a quanto previsto dalle norme UNI EN 15259:2008 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme di settore;
4. per ogni punto di campionamento dovrà essere effettuata una valutazione del rispetto delle condizioni operative previste dalla UNI EN 15259:2008 e dovranno quindi essere garantite omogenee condizioni di flusso e di concentrazione;
5. la funzionalità dei raddrizzatori di flusso, previsto su E1, E2, E3, E4, E6 ed E7, dovrà essere dimostrata in opera, nel rispetto delle prestazioni riportate in UNI EN 15259:2008 – punto 6.2.1, lettera C, prevedendo aperture, nel corpo del condotto o in altro adatto sito, adeguate alle operazioni di pulizia;
6. per tutti i punti di emissione dovranno essere garantiti, intorno ai bocchelli di prelievo gli spazi necessari per gli operatori e per la movimentazione delle sonde di prelievo e della strumentazione;
7. l'obiettivo, il piano e il rapporto delle misurazioni effettuate dovranno essere conformi ai termini della normativa tecnica UNI EN 15259:2008.
8. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
9. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
10. per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui all'Allegato I alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/2006.

SCARICHI IDRICI

Scarico al suolo

Fino alla realizzazione del collegamento in fognatura di cui all'autorizzazione dell'Acquedotto Poiana S.p.A. Prot. n. 3301/3.2 del 18 luglio 2012, la Società è tenuta a rispettare, relativamente allo scarico al suolo delle acque reflue provenienti dall'insediamento (acque reflue industriali provenienti da impianti di ossidazione anodica), le prescrizioni contenute nella Determina n. 2008/6920 del 14/11/2008, modificata con Determina n. 2009/7113 del 13/10/2009, della Provincia di Udine.

Scarico in fognatura

Per lo **scarico S1**, comprendente le seguenti tipologie di acque di scarico: acque reflue da servizi igienici e acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo **vengono imposte le seguenti prescrizioni:**

1. dovranno essere mantenuti accessibili per il campionamento e il controllo i punti assunti per la misurazione degli scarichi (Punto di campionamento: pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte dell'impianto di sollevamento delle acque reflue)
2. il pozzetto di ispezione e campionamento delle acque reflue inviate alla rete fognaria (posto immediatamente a monte dell'impianto di sollevamento interno) dovrà avere dimensione minima

interna di 0,50x0,50 m e la conformazione del fondo dovrà consentire di avere almeno 30 cm di tirante idrico in ogni condizione di flusso.

3. non è consentito raggiungere i limiti di accettabilità mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
4. lo scarico non dovrà superare, anche temporaneamente, i limiti di emissione previsti dalle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e specificati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/2006 per gli scarichi che recapitano in rete fognaria;
5. dovrà essere installato un idoneo sistema di misurazione delle portate delle acque reflue inviate alla rete fognaria. Il sistema dovrà essere dotato di un dispositivo per la registrazione automatica delle misure, le quali dovranno archivate elettronicamente e conservate presso l'insediamento autorizzato. Il progetto del sistema di misura andrà preventivamente sottoposto all'approvazione dell'Acquedotto Poiana S.p.A.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Remanzacco, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991.



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore dell'impianto e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente comunicare tale fatto alla Regione, Provincia, Comune, Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) ed al Gestore della Fognatura.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) ed al Gestore della Fognatura.

Il Gestore dell'impianto è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento

- d) aree di stoccaggio di rifiuti
- e) pozzo di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore dell'impianto deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 5 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati a Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e Gestore della Fognatura, con **frequenza semestrale**.

Entro il **30 aprile** di ogni anno solare il gestore dell'impianto trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e Gestore della Fognatura, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	DUROX S.R.L.	BORDIGA ALDO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dell'impianto deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione							Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E3	E4	E6	E7	E8	continuo	discontinuo	
Polveri Totali	X	X	X	X	X	X	X		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/06)
NO_x	X	X	X	X	X	X	X		annuale	
SO_x	X	X	X	X	X	X	X		annuale	
HCl	X	X	X	X	X	X	X		annuale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1, E2, E3, E4, E6, E7	no	- Aspiratore centrifugo (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Assorbimento elettrico	Visivo/strumentale mensile	registro
E8	Separatore di gocce	- Aspiratore centrifugo - Setti (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- Scarico condense - Assorbimento elettrico		

Acqua

E' previsto uno scarico in fognatura - S1 - scarico acque di processo depurate e scarichi acque da servizi.

Nella tabella 4 vengono specificati la frequenza del monitoraggio e le metodiche analitiche di riferimento da utilizzare.

Tab. 4 – Inquinanti monitorati

Parametri	Scarico S1 fognatura	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	x		semestrale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Solidi sospesi totali	x		semestrale	
BOD ₅	x		semestrale	
COD	x		semestrale	
Alluminio	x		semestrale	
Boro	x		semestrale	
Cromo totale	x		semestrale	
Ferro	x		semestrale	
Nichel	x		semestrale	
Rame	x		semestrale	
Zinco	x		semestrale	
Manganese	x		semestrale	
Piombo	x		semestrale	
Stagno	x		semestrale	
Solfati (SO ₄)	x		semestrale	
Cloruri	x		semestrale	
Fosforo totale (P)	x		semestrale	
Azoto totale	x		semestrale	
Tensioattivi totali	x		semestrale	
Saggio di Tossicità acuta	x		semestrale	



Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione

Scarico	Sistema di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Depurazione chimico - fisica	Sollevamento e accumulo: - Vasca di sollevamento n°1 - Vasca di accumulo n°4 - Pompe, strumentazione portata Stoccaggio - Vasca di stoccaggio n°9 - Vasca di stoccaggio n°13 - Pompe Comparto chimico/fisico: - Vasca di neutralizzazione n°22 - Vasca di flocculazione n°24 - Serbatoio flocculante - Mixer - Pompe dosatrici - pHmetro Decantazione - cono decantatore Filtro pressatura Filtrazione finale - vasca chiarificata - filtro a doppio corpo filtrante in funzionamento alternato	- flussometri - pHmetro - regolatori di livello - dosatori - spie di efficienza - allarme visivo e sonoro - pozzetti di ispezione	- accesso per ispezione vasche e serbatoi - pozzetti e punti prelievo - postazioni di verifica efficienza filtri, apparati elettromeccanici e condotte di scarico - quadri elettrici comando pompe, dosatori ed agitatori	<u>GIORNALIERA</u> - efficienza strumenti di controllo ed attuatori, - ispezione vasche e serbatoi <u>SETTIMANALE</u> - efficienza misuratori di portata e di livello, pompe, dosatori, valvole, impiantistica generale <u>MENSILE</u> - efficienza sonde pH - efficienza livellostati <u>TRIMESTRALE</u> - taratura sonde pH	Registro

Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo DUROX Srl di Remanzacco, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella, individuate secondo le denominazioni della "Verifica Acustica ambientale" allegata alla istanza di A.I.A.

B	Area posteriore all'area da edificare, lato Sud-Ovest
G	confine Nord-Ovest, fronte compressori
H	Confine Nord-Est insediamento, fronte Via Strada di Oselin
I	Confine Sud-Est

Dette misure fonometriche dovranno essere effettuate

- appena completati i lavori di ristrutturazione dell'impianto, ed in condizioni di ordinario regime produttivo,
- entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07,
- ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni sopra indicate dovranno essere georeferenziate: potranno essere variate, in accordo con Arpa,

- nel caso di nuovi ampliamenti o modifiche impiantistiche del comprensorio produttivo DUROX Srl;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Rifiuti

Non ci sono rifiuti in ingresso. Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 6 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/ recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
11 01 06*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica		conservazione analisi per un anno
11 01 10	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica		conservazione analisi per un anno
15 01 01	recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
15 01 02	recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
16 02 16	recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
20 03 04	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica		conservazione analisi per un anno

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Nelle tabella 7 vengono specificati i sistemi di controllo sugli impianti, sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e sui punti critici.

Tab. 7 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Emissioni	Valori emissione	Come tab.3	Registro
Impianto di depurazione chimico-fisico	- integrità vasche, bacini contenimento, impiantistica in generale - pH, taratura strumentazione - dosatori, efficienza	- Controllo visivo giornaliero di vasche e bacini contenimento - Controllo automatico incrociato del pH in uscita / manutenzione e taratura pHmetri secondo indicazioni del costruttore ed in fermata impianto - Controllo visivo giornaliero del corretto funzionamento del dosaggio dei reagenti/ manutenzione Pompe dosatrici secondo indicazioni del costruttore ed in fermata impianto - Controllo programmato dell'impiantistica in generale / manutenzione e sostituzioni in anomalia, secondo indicazioni del costruttore degli apparati, ed in fermata impianto	
Gestione prodotti chimici di processo	- Movimentazione recipienti - Integrità aree stoccaggio	Controllo procedure ed impiantistica di riferimento/ giornaliero	

Nella tabella 8 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 8 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazion e	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazion e
Area stoccaggio materie prime – reparto ossidazione anodica	<i>Integrità contenitori</i>	Controllo visivo giornaliero/inter venti in anomalia	Registro	Integrità pavimentazione antiacido e caditoie	Controllo visivo giornaliero/inte rventi in anomalia	Registro
Area scarico materie prime – impianto di depurazione	<i>Integrità contenitori</i>	Controllo visivo giornaliero/inter venti in anomalia		Integrità pavimentazione antiacido e caditoie/sversamenti area limitrofa	Controllo visivo giornaliero/inte rventi in anomalia	
Aree stoccaggio rifiuti CER 15 01 01 CER 15 01 02 CER 16 02 16	<i>Integrità contenitori</i>	Controllo visivo giornaliero/inter venti in anomalia				
Stoccaggio rifiuti liquidi	<i>Integrità contenitori (Cisterna)</i>	Controllo visivo giornaliero/inter venti in anomalia		Integrità bacino di contenimento	Controllo visivo giornaliero/inte rventi in anomalia	
Stoccaggio fanghi e residui filtrazione	<i>Integrità contenitori (big-bags)</i>	Controllo visivo giornaliero/inter venti in anomalia		Integrità vasca inox di contenimento	Controllo visivo giornaliero/inte rventi in anomalia	

Indicatori di prestazione

In tabella 9 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 9 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per unità di prodotto	KWh / unità di prodotto	annuale
Consumo di metano per unità di prodotto	Nmc gas/ unità di prodotto	annuale
Consumo di chemicals per unità di prodotto	t/ unità di prodotto	annuale
Consumo di acqua per unità di prodotto	mc H ₂ O/ unità di prodotto	annuale



ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 10, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopracitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Società esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolge le attività indicate in tabella 10.

Tab.10 – Attività dell'ente di controllo.

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica rispetto delle prescrizioni (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	Annuale	5
	Acqua	Annuale	5
	Rifiuti	Annuale	5
	Clima acustico	In corrispondenza ad ogni campagna di misura effettuata dal gestore nei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano	Almeno 5, salvo le indicazioni al paragrafo rumore del presente piano di monitoraggio
Campionamento e analisi (allegato V del D.M. 24/04/2008)	Aria		
	Acqua		